



EDRA S.p.A.

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231**

Approvato il 27 marzo 2019 dal Consiglio di Amministrazione

INDICE

| | |
|--|----|
| DEFINIZIONI..... | 7 |
| 1. II DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 | 11 |
| 1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI..... | 11 |
| 1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO | 11 |
| 1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO | 12 |
| 1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 13 |
| 1.5. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA..... | 13 |
| 2. II MODELLO ADOTTATO DA EDRA..... | 15 |
| 2.1. FINALITÀ DEL MODELLO | 15 |
| 2.2. DESTINATARI DEL MODELLO | 15 |
| 2.3. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO..... | 17 |
| 2.4. CODICE ETICO E MODELLO | 17 |
| 2.5. PRESUPPOSTI DEL MODELLO | 18 |
| 2.6. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ “A RISCHIO” E DEFINIZIONE DEI PROTOCOLLI..... | 19 |
| 2.7. PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO | 20 |
| 3. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE | 21 |
| 4. ORGANISMO DI VIGILANZA | 22 |
| 4.1. PREMessa..... | 22 |
| 4.2. POTERI E FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA | 23 |
| 4.3. <i>REPORTING</i> DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA | 24 |
| 4.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA - <i>WHISTLEBLOWING</i> | 25 |
| 5. SISTEMA DISCIPLINARE..... | 27 |
| 5.1. DESTINATARI E APPARATO SANZIONATORIO | 27 |
| 6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO | 29 |
| 7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE | 29 |
| PARTE SPECIALE 1..... | 31 |
| REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 31 |
| CAPITOLO 1..... | 32 |
| 1.1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 32 |
| 1.1.1. ENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 32 |
| 1.1.2. PUBBLICI UFFICIALI | 32 |
| 1.1.3. INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO | 33 |
| 1.2. LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)..... | 34 |
| 1.3. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377- <i>BIS</i> C.P.) | 39 |
| CAPITOLO 2..... | 40 |

| | |
|---|----|
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A..... | 40 |
| CAPITOLO 3..... | 41 |
| 3.1. ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI TIPO CORRUPTIVO | 41 |
| CAPITOLO 4..... | 42 |
| 4.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 42 |
| CAPITOLO 5..... | 44 |
| 5.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI GENERALMENTE APPLICABILI..... | 44 |
| 5.2. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ SENSIBILI | 44 |
| 5.3. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRUMENTALI ALLA COMMISSIONE DI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE..... | 46 |
| CAPITOLO 6..... | 48 |
| 6.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 48 |
| PARTE SPECIALE 2..... | 49 |
| REATI SOCIETARI | 49 |
| CAPITOLO 1..... | 50 |
| 1.1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25- <i>TER</i> DEL D.LGS. 231/2001)..... | 50 |
| CAPITOLO 2..... | 55 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 55 |
| CAPITOLO 3..... | 56 |
| 3.1. REGOLE E PRINCIPI GENERALI..... | 56 |
| CAPITOLO 4..... | 58 |
| 4.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 58 |
| CAPITOLO 5..... | 60 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 60 |
| PARTE SPECIALE 3..... | 61 |
| REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA..... | 61 |
| CAPITOLO 1..... | 62 |
| 1.1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25- <i>OCTIES</i> , D.LGS. 231/2001)..... | 62 |
| CAPITOLO 2..... | 64 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI DI EDRA NELL'AMBITO DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA. | 64 |
| CAPITOLO 3..... | 65 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 65 |
| CAPITOLO 4..... | 66 |
| 4.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 66 |

| | |
|---|----|
| CAPITOLO 5..... | 67 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 67 |
| PARTE SPECIALE 4..... | 68 |
| REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 68 |
| IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .. | 68 |
| CAPITOLO 1..... | 69 |
| 1.1. LE FATTISPECIE DI REATO COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25- <i>SEPTIES</i> , D.LGS. 231/2001) | 69 |
| 1.2. IL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- <i>DUODECIES</i> DEL D.LGS. 231/2001) | 70 |
| 1.3. IL REATO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO..... | 70 |
| CAPITOLO 2..... | 72 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO | 72 |
| 2.2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE | 72 |
| 2.3. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL DELITTO DI INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO..... | 72 |
| CAPITOLO 3..... | 73 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 73 |
| CAPITOLO 4..... | 74 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO..... | 74 |
| 4.1.1. LA POLITICA AZIENDALE IN TEMA DI SICUREZZA | 74 |
| 4.1.2. IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE | 74 |
| 4.1.3. L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA | 75 |
| CAPITOLO 5..... | 88 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 88 |
| PARTE SPECIALE 5..... | 89 |
| DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA..... | 90 |
| CAPITOLO 1..... | 91 |
| 1.1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24- <i>TER</i> D.LGS. 231/2001) | 91 |
| CAPITOLO 2..... | 93 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI..... | 93 |
| CAPITOLO 3..... | 94 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 94 |
| CAPITOLO 4..... | 95 |
| 4.1. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI..... | 95 |
| CAPITOLO 5..... | 97 |

| | |
|---|-----|
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 97 |
| PARTE SPECIALE 6..... | 99 |
| DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 99 |
| CAPITOLO 1..... | 99 |
| 1.1. PREMESSA | 99 |
| 1.2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001) | 99 |
| 1.3. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25- NOVIES D.LGS. 231/2001) | 105 |
| CAPITOLO 2..... | 107 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE..... | 107 |
| CAPITOLO 3..... | 109 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 109 |
| CAPITOLO 4..... | 110 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE | 110 |
| CAPITOLO 5..... | 113 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 113 |
| PARTE SPECIALE 7..... | 114 |
| DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 114 |
| CAPITOLO 1..... | 115 |
| 1.1. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1 D.LGS. 231/2001)..... | 115 |
| CAPITOLO 2..... | 117 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 117 |
| CAPITOLO 3..... | 118 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 118 |
| CAPITOLO 4..... | 119 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE | 119 |
| CAPITOLO 5..... | 120 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 120 |
| PARTE SPECIALE 8..... | 121 |
| REATI AMBIENTALI | 121 |
| CAPITOLO 1..... | 122 |
| 1.1. LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)..... | 122 |
| CAPITOLO 2..... | 133 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI | 133 |
| CAPITOLO 3..... | 134 |

| | |
|--|-----|
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 134 |
| CAPITOLO 4..... | 135 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO..... | 135 |
| CAPITOLO 5..... | 136 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 136 |
| PARTE SPECIALE 9..... | 137 |
| REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI | 137 |
| CAPITOLO 1..... | 138 |
| 1.1. LE FATTISPECIE DI REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 25-TER, COMMA 1, LETT. S-B/S) DEL D.LGS. 231/2001) | 138 |
| CAPITOLO 2..... | 139 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI..... | 139 |
| CAPITOLO 3..... | 140 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 140 |
| CAPITOLO 4..... | 142 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE | 142 |
| CAPITOLO 5..... | 145 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 145 |
| PARTE SPECIALE 10..... | 146 |
| REATO DI AUTORICICLAGGIO | 146 |
| CAPITOLO 1..... | 147 |
| 1.1. LA FATTISPECIE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001) | 147 |
| CAPITOLO 2..... | 149 |
| 2.1. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO ... | 149 |
| CAPITOLO 3..... | 150 |
| 3.1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 150 |
| CAPITOLO 4..... | 151 |
| 4.1. PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE | 151 |
| CAPITOLO 5..... | 153 |
| 5.1. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 153 |

DEFINIZIONI

- **“Agenti”**: i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche, a cui EDRA S.p.A. ha contrattualmente conferito l’incarico di agente ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti e/o servizi forniti dalla Società.
- **“Attività Sensibili”**: le attività svolte da EDRA S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati.
- **“CER”**: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell’Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.
- **“Cliente”**: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie Operazioni con la Società, secondo la definizione di cui al Decreto Antiriciclaggio.
- **“Cod. Amb. o Codice dell’Ambiente”**: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”* e successive modifiche e integrazioni.
- **“Concessionari”**: i soggetti, sia persone fisiche che persone giuridiche che collaborano con EDRA S.p.A. sul territorio italiano ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita, commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti e/o servizi forniti dalla Società.
- **“Consulenti”**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di EDRA S.p.A. sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con la Società in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.
- **“CSC”**: concentrazioni soglia di contaminazione.
- **“CSR”**: concentrazioni soglia di rischio.
- **“Datore di Lavoro”**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o lavoratore autonomo all’interno della propria unità produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall’art. 26 del Decreto Sicurezza.
- **“Decreto Antiriciclaggio”**: il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007 che ha recepito la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.
- **“Decreto Sicurezza”**: Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 concernente l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **“Deposito Temporaneo”**: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.
- **“Destinatari”**: coloro che sono indicati nel paragrafo 2.2 del presente documento.
- **“Detentore di Rifiuti”**: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.
- **“Dipendenti”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con EDRA S.p.A., *ivi* compresi i dirigenti.

- **“Dirigente”**: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **“Discarica”**: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all’art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”* richiamato dall’art. 182 Cod. Amb.).
- **“D.lgs. 231/2001”** o il **“Decreto”**: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- **“DPI”** o **“Dispositivi di protezione individuale”**: qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché, ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
- **“DUVRI”** o **“Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze”**: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all’interno della propria unità produttiva contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
- **“DVR”** o **“Documento di Valutazione dei Rischi”**: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro e i criteri per la suddetta valutazione, l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguenti a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l’indicazione del nominativo RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
- **“EDRA”** o la **“Società”**: EDRA S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giovanni Spadolini, 7.
- **“Fornitori”**: fornitori di beni e servizi della Società, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.
- **“Gestione di Rifiuti”**: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

- **“Lavoratori”**: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito della Società.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successive modifiche e/o integrazioni.
- **“Miscelazione di Rifiuti”**: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.
- **“Medico Competente”**: medico - in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del Decreto Sicurezza - che collabora, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del richiamato decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
- **“Modello”**: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.lgs. 231/2001.
- **“Operazione/i”**: la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.
- **“Operazione Sensibile”**: operazione o atto che si colloca nell’ambito delle Attività Sensibili.
- **“Operazioni Sospette”**: ogni Operazione rispetto alla quale vi sia il sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio (ad esempio, sulla base delle sue caratteristiche, entità, natura, capacità economiche).
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di EDRA S.p.A.
- **“Organismo di Vigilanza”** o **“OdV”**: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **“Piano di emergenza”**: insieme delle misure tecniche, organizzative e gestionali adottate dalla Società al fine di ridurre al minimo i rischi nei casi di emergenza incendi e pronto soccorso.
- **“Preposto”**: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **“Produttore di Rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.
- **“Reati”**: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/2001.
- **“Rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
- **“Rifiuto Pericoloso”**: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all’Allegato I della Parte IV del Codice dell’Ambiente.
- **“RLS”** o **“Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”**: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.
- **“RSPP”** o **“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”**: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

- “**SISTRI**”: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all’art. 188-*bis*, comma 2, lett. a) del Cod. Amb. istituito ai sensi dell’articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009.
- “**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**”: l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni della Società, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.
- “**SSL**”: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.
- “**UIF**”: unità di informazione finanziaria, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- “**Valutazione dei Rischi**”: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.

1. Il Decreto Legislativo 231/2001

1.1. La responsabilità amministrativa degli Enti

Il D.lgs. 231/2001, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico Italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" devono intendersi le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendone rimesso l'accertamento al giudice penale competente a conoscere dei Reati dai quali essa deriva ed essendo estese all'ente le medesime cautele e garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di Reati, espressamente indicati nel D.lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo (c.d. "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sin qui descritti, il Decreto richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa da organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive idonee a prevenire la commissione dei Reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali Reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. I Reati previsti dal Decreto

I Reati, dal cui compimento può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le categorie di reato che, allo stato attuale, sono incluse nel perimetro di applicazione del Decreto:

- (i) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001);
- (ii) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D.lgs. 231/2001);
- (iii) reati societari (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001);
- (iv) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001);

- (v) reati contro la personalità individuale (art. 25 *quater* 1 e art. 25 *quinquies* del D.lgs. 231/2001);
- (vi) reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del D.lgs. 231/2001);
- (vii) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (viii) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001);
- (ix) reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001);
- (x) delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001);
- (xi) delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001);
- (xii) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1 del D.lgs. 231/2001);
- (xiii) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001);
- (xiv) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria (art. 25 *decies* del D.lgs. 231/2001);
- (xv) reati ambientali (art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001);
- (xvi) reato di corruzione tra privati (art. 25 *ter* co. 1 lettera *s-bis* del D.lgs. 231/2001);
- (xvii) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. 231/2001);
- (xviii) reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001)¹.

Si rinvia alle singole Parti Speciali per la descrizione analitica dei singoli Reati.

1.3. Le sanzioni comminate dal Decreto

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei Reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative previste all'art. 9 del Decreto:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, che possono essere comminate anche in via cautelare, ma che non sono irrogabili a fronte del compimento dei Reati societari e degli abusi di mercato, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

¹ In proposito, si specifica che le fattispecie richiamate dall'art. 25-terdecies del Decreto 231 sono state oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, il quale, però, contestualmente, ha previsto l'introduzione di analoghe norme all'interno del codice penale (in particolare, all'art. 604-bis c.p.). Come specificato dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.4. Condizione esimente della responsabilità amministrativa

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

L'adozione del Modello consente, dunque, all'ente di sottrarsi all'imputazione di responsabilità amministrativa.

La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo dirigente dell'ente, da individuarsi nell'organo amministrativo, non è, tuttavia, sufficiente ad escludere *tout court* detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento all'efficace ed effettiva applicazione del Modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del Modello;
- la redazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

1.5. Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di

concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull' idoneità delle medesime a prevenire i Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24.05.2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia in data 28.06.2004, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria dapprima in data 31 marzo 2008 e da ultimo, nel marzo 2014, pubblicate poi nel luglio 2014.

Nella definizione del Modello, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo adeguamento.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo ideato da Confindustria, che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, sono:

- l'adozione di un Codice Etico, che contenga i principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di Reati previsti dal Decreto;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell'insorgere di criticità generali e/o particolari;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbono informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella definizione del proprio Modello, la Società ha preso dunque in considerazione le indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria.

2. Il Modello adottato da EDRA

2.1. Finalità del Modello

EDRA è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle relative attività aziendali, a tutela della propria immagine e reputazione, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. La Società è, altresì, consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati EDRA ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella sua versione aggiornata, con delibera in data **27 marzo 2019**.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello EDRA intende perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare nei Destinatari del Modello, identificati nel successivo paragrafo 2.2, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni *ivi* riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da EDRA, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici ai quali EDRA intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione del Reati stessi.

2.2. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono ai seguenti soggetti:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, *ivi* inclusi i componenti degli Organi Sociali;
- b) persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa;
- c) tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra, inclusi gli stagisti;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, ai Consulenti, Fornitori, Agenti, Concessionari e, in genere, a tutti coloro che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

I contenuti del Modello sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza. I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società. I soggetti sopra indicati sono definiti collettivamente i "Destinatari".

2.3. Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento alle esigenze individuate nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati da EDRA nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei Reati e dei processi strumentali potenzialmente associabili alla commissione dei Reati richiamati dal Decreto, da sottoporre, pertanto, ad analisi e monitoraggio periodico;
- identificazione dei principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, che trovano riscontro sia nel Codice Etico adottato da EDRA, sia, più in dettaglio, nel presente Modello;
- previsione di specifici protocolli relativi ai processi strumentali ritenuti a maggior rischio di reato, al fine di fornire indicazioni specifiche sul sistema dei controlli preventivi da adottare, in conformità ai principi delineati nelle regole generali del Modello e in relazione ai Reati specifici da prevenire; nei protocolli sono inoltre contenute le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV") ed attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari applicabili ai Destinatari in caso di mancato rispetto delle misure indicate nel Modello medesimo;
- svolgimento di un'attività di informazione, sensibilizzazione e divulgazione ai Destinatari del presente Modello;
- definizione di regole e responsabilità per l'adozione, l'implementazione e le successive modifiche o integrazioni del Modello (aggiornamento del Modello).

2.4. Codice Etico e Modello

EDRA intende operare secondo i principi etici diretti ad improntare lo svolgimento dell'attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita nel rispetto delle leggi vigenti.

A tal fine, la Società si è dotata di un Codice Etico volto a definire una serie di principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte degli Organi societari, dei propri dipendenti e di tutti coloro che cooperano a qualunque titolo nel perseguimento dei fini aziendali.

Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta uno strumento adottato spontaneamente da EDRA, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere, a tutti i livelli aziendali, una solida integrità etica e una forte sensibilità alle leggi ed alle regole comportamentali.

Il Modello, invece, risponde a specifiche prescrizioni contenute nel D.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di Reati previste dal Decreto (per fatti che, apparentemente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, possono far sorgere a

carico della stessa una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto).

2.5. Presupposti del Modello

Nella predisposizione del Modello, EDRA ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare che esso sia idoneo a prevenire gli specifici Reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate. Più in generale, il sistema di controllo interno della Società deve garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità:

- l'obiettivo operativo del sistema di controllo interno riguarda l'efficacia e l'efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli della Società;
- l'obiettivo di informazione si traduce nella predisposizione di rapporti tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno ed all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- l'obiettivo di conformità garantisce, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei requisiti prudenziali e delle procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta da EDRA, attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente possibili conflitti di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno si basa sui seguenti elementi:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione delle responsabilità;
- sistema di procedure e note operative interne;
- sistemi informatici orientati alla segregazione delle funzioni;
- sistema di controllo di gestione, nonché di *reporting*;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità;
- funzioni preposte alla comunicazione esterna;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- sistema disciplinare aziendale.

Alla base del sistema di controllo interno di EDRA vi sono i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti);
- il sistema di controllo interno deve poter documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

La responsabilità, in ordine al corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, è rimessa a ciascuna funzione aziendale per tutti i processi di cui essa è responsabile.

La tipologia di controlli aziendali esistente in EDRA prevede:

- controlli di linea, svolti dalle singole unità operative sui processi di cui hanno la responsabilità gestionale, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni;
- attività di monitoraggio, svolta dai responsabili di ciascun processo e volte a verificare il corretto svolgimento delle attività sottostanti, sulla base dei rapporti di natura gerarchica;
- attività di rilevazione, valutazione e monitoraggio del sistema di controllo interno sui processi e sui sistemi amministrativo-contabili che hanno rilevanza ai fini della formazione del bilancio.

Nonostante il sistema di controllo interno esistente, sopra descritto nei suoi elementi principali, contenga numerosi elementi validi per poter essere utilizzato anche per la prevenzione dei Reati contemplati dal Decreto, la Società, sensibile alle esigenze di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività sociali, nonché a tutela della propria immagine e reputazione, ha deciso di condurre un'attenta analisi dei propri strumenti di organizzazione, gestione e controllo, per verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto e, ove si sia reso necessario, per adeguarli.

2.6. Individuazione delle attività “a rischio” e definizione dei protocolli

Il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i Reati richiamati dal Decreto.

È stata, dunque, condotta un'attenta analisi delle attività aziendali di EDRA e delle relative strutture organizzative, allo specifico scopo di identificare i rischi di reato concretamente realizzabili in ambito aziendale (c.d. “aree di attività sensibili”), gli esempi di possibili modalità di realizzazione dei Reati, nonché i processi nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o gli strumenti per la commissione di alcune fattispecie di reato (c.d. “processi strumentali”).

➤ Identificazione delle attività a rischio (*As is analysis*)

L'identificazione delle aree a rischio di commissione dei Reati previsti dal Decreto è stata realizzata attraverso l'esame della documentazione aziendale (organigrammi, attività svolte, processi principali, verbali consigli di amministrazione, disposizioni organizzative, ecc.) nonché attraverso alcune interviste ai responsabili di ciascuna funzione aziendale, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività di ciascun singolo settore dell'attività aziendale.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. “matrice delle attività a rischio-reato e dei processi strumentali”), che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 nell'ambito delle attività aziendali di EDRA.

➤ Identificazione e analisi degli attuali presidi di controllo e *gap analysis*

In relazione alle aree aziendali ritenute a rischio-reato è stata, inoltre, effettuata l'analisi delle procedure operative e dei controlli esistenti in EDRA, riconoscibili come idonei a presidiare il rischio individuato. I presidi individuati sono stati confrontati con le esigenze espresse dal Decreto, allo scopo di individuare eventuali carenze del sistema esistente.

In relazione alle attività a rischio risultate in concreto non sufficientemente presidiate, la Società ha definito gli interventi più idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo in considerazione anche l'esistenza delle regole operative vigenti.

➤ Definizione dei protocolli

La Società, sensibile all'esigenza di mantenere la necessaria flessibilità gestionale e di garantire, al contempo, il più rigoroso adeguamento ai dettami del Decreto, ha ritenuto valido ed affidabile il corpo procedurale attualmente esistente, apportandovi adeguamenti, ove opportuno, ed integrazioni, ove necessario, attraverso alcuni protocolli specifici per le singole aree di rischio individuate. I protocolli contengono la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato, attraverso un insieme di regole originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del relativo sistema di prevenzione del rischio.

Essi rispondono, tra l'altro, all'esigenza di documentare e rendere verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde consentirne la tracciabilità.

Ciascun protocollo, formalmente adottato dalla Società, vincola tutti i soggetti coinvolti nelle funzioni dallo stesso, di volta in volta, interessate.

2.7. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è così composto:

- i. una "**Parte Generale**", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- ii. n. 10 "**Parti Speciali**" contenenti regole e principi di comportamento finalizzati a prevenire le singole fattispecie di reato in esse considerate:
 - "Parte Speciale 1", relativa ai "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione";
 - "Parte Speciale 2", relativa ai "Reati Societari";
 - "Parte Speciale 3", relativa ai "Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita";
 - "Parte Speciale 4", relativa ai "Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
 - "Parte Speciale 5", relativa ai "Delitti di criminalità organizzata";
 - "Parte Speciale 6", relativa ai "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e Delitti in violazione del diritto d'autore";
 - "Parte Speciale 7", relativa ai "Delitti contro l'industria e il commercio";
 - "Parte Speciale 8", relativa ai "Reati Ambientali";

- “Parte Speciale 9”, relativa al “Reato di corruzione tra privati”;
- “Parte Speciale 10”, relativa al Reato di Autoriciclaggio.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato suindicata.

L’Organismo di Vigilanza ha, in ogni caso, il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell’evoluzione normativa o dell’attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

3. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai soggetti che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una “procura” di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

a) Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

b) Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di un’efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) le procure funzionali sono conferite esclusivamente per il compimento di specifiche attività a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;

- b) le procure che attribuiscono un potere di firma singola fissano limiti di spesa; esse sono inoltre accompagnate da apposita disposizione interna che fissa, oltre ai limiti di spesa, l'ambito nel quale può essere esercitato tale potere di rappresentanza.

L'OdV ha il potere di verificare il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dalla Società e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate. Nel contempo, all'esito delle verifiche, l'OdV può raccomandare le eventuali modifiche o integrazioni allorché il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

4. Organismo di Vigilanza

4.1. Premessa

L'art. 6, comma 1, del Decreto prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

A tale proposito, le Linee Guide di Confindustria evidenziano che, sebbene il Decreto consenta di optare sia per una composizione monocratica sia per quella plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve tenere conto delle finalità perseguite dalle legge e, quindi, assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa dell'ente.

Non potrà essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi sia stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che tale organo di controllo possa essere composto sia da personale interno sia da personale esterno all'ente, affinché ne sia meglio garantita l'autonomia e l'indipendenza.

In ossequio alle prescrizioni del Decreto e alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria nonché dagli orientamenti della giurisprudenza formati in materia, EDRA ha ritenuto di istituire un organo collegiale funzionalmente dipendente dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per la composizione scelta, sia in grado di garantire la conoscenza delle attività sociali, e - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter assicurare la credibilità delle relative funzioni.

Nello specifico, EDRA, in considerazione della sua struttura e organigramma e dell'assenza al suo interno di funzioni di controllo specifiche, ha nominato membri dell'Organismo di Vigilanza due soggetti esterni alla Società dotati entrambi dei seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza:
- professionalità
- continuità d'azione.

Fatta salva l'ipotesi di un'eventuale revisione del posizionamento dell'Organismo di Vigilanza, anche sulla base dell'esperienza di attuazione del Modello, la revoca dei poteri propri di tale organo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione di EDRA.

Al fine del corretto svolgimento dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione garantisce nel tempo l'adeguatezza della struttura in termini di risorse e di competenze (anche tramite l'assegnazione di un adeguato *budget*, gestito in autonomia dallo stesso Organismo di Vigilanza) facendo ricorso, ove necessario, a consulenti esterni ai quali delegare circoscritti campi di indagine che richiedano specializzazioni non presenti all'interno dello stesso.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, si avvarrà di altre funzioni aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività indicate.

4.2. Poteri e funzioni dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- vigilanza sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto aziendale;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- proposte di aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso, anche in relazione alle mutate condizioni legislative e/o aziendali;
- comunicazione su base continuativa al Consiglio di Amministrazione;
- comunicazioni periodiche al Collegio Sindacale su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte, ovvero per eventuali violazioni dei vertici aziendali o dei Consiglieri di Amministrazione.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- predisporre un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni del Modello di EDRA, differenziato a seconda del ruolo e della responsabilità dei Destinatari;
- istituire specifici canali informativi "dedicati", diretti a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell'osservanza del Modello;
- verificare e controllare periodicamente le aree/operazioni a rischio individuate nel Modello.

Al fine di consentire all'Organismo la miglior conoscenza in ordine all'attuazione del Modello, alla sua efficacia e al suo effettivo funzionamento, nonché alle esigenze di aggiornamento dello stesso, è fondamentale che l'Organismo di Vigilanza operi in stretta collaborazione con le realtà aziendali.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all'Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dal D.lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle direzioni aziendali, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per verificare la sua effettiva attuazione da parte delle strutture organizzative aziendali;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ci si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si superi il *budget* stanziato.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai suoi singoli componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall'Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

4.3. Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

Il *reporting* a siffatti organi sociali, competenti a convocare l'Assemblea dei Soci, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli Amministratori, affidato - per previsione legislativa e statutaria - ai Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce, sia al Consiglio di Amministrazione sia al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, gli esiti della relativa attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello:

- in modo continuativo e con cadenza annuale, con una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione;
- periodicamente nei confronti del Collegio Sindacale, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte;
- occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento e potrà - a sua volta - richiedere, direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società, di essere convocato ogni volta che ravveda l'opportunità di un esame o di un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche.

Gli incontri con i soggetti e organi sopra indicati devono essere verbalizzati e copie dei verbali saranno custodite dall'Organismo.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi compiti, di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative. Tali informazioni dovranno essere rese all'Organismo di Vigilanza con cadenza almeno annuale.

4.4. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - *Whistleblowing*

Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Detti flussi riguardano tutte le informazioni e i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dai protocolli e da ciascun documento che concorre a costituire il Modello.

Sono stati, pertanto, istituiti precisi obblighi gravanti sugli organi sociali e sul personale di EDRA.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello.

Il personale, dipendente e non, deve riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazioni delle prescrizioni del Modello o fattispecie di reato. In tale contesto, come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231 l'istituto del cosiddetto "*whistleblowing*", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire:

- a. uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d. che nel sistema disciplinare (meglio descritto infra), siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

Inoltre, l'eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Da ultimo, si precisa che, nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità dell'ente, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (fatto salvo il caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata). Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Ai fini di cui sopra, sono stati istituiti due canali di comunicazione consistenti nell'invio all'Organismo di Vigilanza di corrispondenza riservata presso:

- una casella di posta elettronica: odv@lswr.it;
- un indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza di Edra S.p.A. c/o Orrick, Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP, Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano (MI).

Tali canali di segnalazione sono usufruibili da parte di chiunque voglia procedere a una segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per l'accertamento del fatto segnalato.

Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l'Organismo valuterà l'opportunità di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti sufficientemente specifici.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di EDRA o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;
- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione Finanziaria, di Amministrazioni locali o della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;

- verificarsi di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi a gravissime) occorsi a dipendenti, collaboratori o a chiunque svolga attività lavorativa, anche occasionale, nei luoghi di lavoro della Società.

Nell'esercizio dei propri compiti di monitoraggio e di verifica, l'Organismo di Vigilanza può accedere liberamente a tutte le fonti di informazione di EDRA, nonché prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla Società.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'Organismo di Vigilanza, avendo cura di mantenere la massima riservatezza sui documenti e informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla Privacy.

5. Sistema disciplinare

5.1. Destinatari e apparato sanzionatorio

L'Art. 6, comma 2, del Decreto annovera tra gli elementi di cui si compone il Modello l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare (che trae origine dalla contrattazione nazionale collettiva) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso. In conseguenza, risulta necessario che il Modello, al fine di poter prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto, individui e sanzioni i comportamenti che possano favorire la commissione di tali Reati.

In virtù di quanto previsto dalla sopra citata Legge 179/2017 relativa al *whistleblowing* e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa, inoltre, che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Ciò premesso, devono considerarsi soggetti al sistema disciplinare gli Amministratori, tutti i lavoratori subordinati dipendenti della Società, come individuati dagli artt. 2094 e ss. c.c. appartenenti alla categoria dirigenziale.

Nei confronti dei dirigenti potranno essere adottate misure riorganizzative ex art. 2103 c.c., oltre che, se del caso, risolutive del rapporto di lavoro ex artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione ex art. 2222 c.c. (lavoratori autonomi) o ex art. 409 c.p.c. (lavoratori parasubordinati), che prestino la loro opera in favore della Società e, in generale, i Consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con EDRA, potrà farsi luogo al recesso o alla risoluzione del relativo contratto.

Il Sistema Disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o meno, e dall'esito di un'eventuale indagine o di un procedimento penale.

Tale Sistema Disciplinare viene di seguito allegato e deve intendersi come costituente parte integrante del Modello.

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili:

- Misure nei confronti dei soggetti in posizione apicale: la violazione dello specifico obbligo di vigilanza dei sottoposti gravante sugli apicali comporterà, da parte della

Società, l'assunzione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione da una parte alla natura e gravità della violazione commessa e dall'altra alla qualifica del medesimo apicale che dovesse commettere tale violazione.

- *Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori subordinati*: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico di EDRA, delle prescrizioni del presente Modello commesse da dipendenti della Società, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione delle sanzioni conservative o espulsive, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2106 c.c., degli artt. 7 e 18 della Legge 300/1970, nonché della contrattazione collettiva, di volta in volta, applicabile.
- *Lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti*: la violazione delle norme di legge, delle disposizioni del Codice Etico e delle prescrizioni previste dal presente Modello commesse da dirigenti di EDRA, incluse la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, nonché, in generale, l'assunzione di comportamenti idonei ad esporre la Società all'applicazione di sanzioni amministrative previste dal Decreto, potranno determinare l'applicazione dei provvedimenti di cui alla contrattazione collettiva di categoria (CCNL-DAI), nel rispetto degli artt. 2118 e 2119 c.c. L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, potranno determinare a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare della prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione ovvero l'assegnazione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 c.c..
- *Lavoratori autonomi, Consulenti esterni e partner*: i contratti stipulati da EDRA con i lavoratori autonomi, i suoi Consulenti esterni e i partner commerciali conterranno apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi principi, dell'obbligo di attenersi a questi, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare le disposizioni normative internazionali e locali di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di Reati in capo a EDRA. I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione connesse all'inadempimento di tali obbligazioni, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, *ivi* inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.
- *Misure nei confronti degli Amministratori*: in caso di violazione del Modello e del Codice Etico da parte degli Amministratori, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere o promuovere l'applicazione delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione alla natura e gravità della violazione commessa (es. richiami verbali o scritti, sanzioni pecuniarie, sospensione temporanea, revoca).

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile degli accertamenti necessari, dell'instaurazione del procedimento disciplinare e dell'irrogazione delle sanzioni, a seguito di un'eventuale violazione del Modello.

La Società conserva inoltre adeguata documentazione a supporto delle eventuali sanzioni comminate.

L'Organismo di Vigilanza, stante la sua funzione di monitoraggio dell'effettiva attuazione e osservanza del Modello e di tutte le sue componenti, avrà il compito di effettuare le opportune segnalazioni delle possibili violazioni riscontrate o di cui abbia avuto notizia nello svolgimento delle sue attività e di verificare, in caso di accertamento positivo della violazione, l'effettiva irrogazione, da parte della Società, della sanzione proporzionata alla gravità del fatto verificatosi.

6. Aggiornamento del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione della Società, che lo eserciterà mediante delibera consiliare, con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione di prevenzione della commissione dei Reati previsti dal Decreto.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

7. Informazione e formazione del personale

Conformemente a quanto previsto dal Decreto, EDRA si impegna a definire un piano di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Responsabile della Direzione Risorse Umane e con i responsabili delle Funzioni / Divisioni / Unità di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

In relazione alla comunicazione del Modello, EDRA si impegna a:

- diffondere il Modello attraverso la pubblicazione sull'intranet aziendale e con qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo;
- inviare una lettera a tutto il personale e collaboratori sui contenuti del Decreto e le modalità di informazione/formazione previste all'interno della Società.

Con riguardo all'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, la stessa sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società potrà prevedere livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali, a titolo esemplificativo, occasionali *e-mail* di aggiornamento o note informative interne.

A tutti i collaboratori e le terze parti contraenti che operano, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di EDRA viene data comunicazione, all'atto dell'attivazione del rapporto, del Modello ex D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico adottati della Società (tramite consegna fisica degli stessi o invio tramite posta elettronica).

Le attività di comunicazione e di formazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo di Vigilanza, che ne verifica l'adeguatezza rispetto alle indicazioni legislative e alla specifica realtà aziendale.

PARTE SPECIALE 1
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 1

1.1. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblici Ufficiali e di soggetti Incaricati di un Pubblico Servizio

I Reati di cui alla presente Parte Speciale trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (comprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri).

Si indicano pertanto qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.1.1. Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni, Province e Comuni;
- società municipalizzate;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- enti e Monopoli di Stato;
- soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato, Enel, Terna, Eni, ecc.);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.1.2. Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce **pubblici ufficiali** "*coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*", precisando che "*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

Il Codice Penale prevede quindi tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria e amministrativa. Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art. 357 c.p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione; infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob – ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad es. notai).

Per fornire, infine, un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

1.1.3. Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio."*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

La giurisprudenza ha individuato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale: si rileva dunque come, in ogni caso, non rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio il soggetto dipendente da un ente privato, che svolga un'attività di carattere pubblicistico secondo gli "indici rivelatori" di cui sopra, ogni qualvolta il medesimo espleti non già un'attività di pubblico servizio ma un'attività meramente imprenditoriale.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

1.2. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

Reati di tipo corruttivo

Corruzione per l'esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere esercitare le sue funzioni o i suoi poteri, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito applicativo (artt. 319, 319-bis e 320 c.p.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano

stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione ad interessi privati o comunque estranei a quelli propri della Pubblica Amministrazione. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a otto anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria (si pensi ad esempio al caso in cui un Dipendente della Società faccia "pressioni" su un Pubblico Ministero per ottenere una richiesta di archiviazione di un procedimento penale).

E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'art. 319-*ter*, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena, sia pur limitata.

Per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che realizzi la suddetta fattispecie criminosa la pena prevista è la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi. Per il privato, invece, è prevista la reclusione fino a tre anni.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle suo funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Sulla base del richiamo all'art. 322 *bis* operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

- a) a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, delle Corti internazionali;
- b) a funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- c) a persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- d) a membri e ad addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- e) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- f) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- g) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- h) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma in parola prevede la punizione di chiunque, all'infuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter, e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parimenti, è punito chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

È prevista la diminuzione della pena nel caso i fatti siano di particolare tenuità.

La concussione

Concussione (Art. 317 c.p.)

La concussione consiste nella strumentalizzazione da parte del pubblico ufficiale, o di un incaricato di pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse, al fine di costringere taluno alla indebita dazione o alla promessa, a lui o a un terzo, di prestazioni non dovute (denaro o altra utilità).

Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore ed il concusso.

Tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato: pertanto, per la natura privatistica dell'attività svolta dalla Società, i suoi esponenti non potrebbero commettere il reato in proprio in quanto sprovvisti della necessaria qualifica pubblicistica; i medesimi potrebbero tutt'al più concorrere in un reato di concussione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 110 c.p.

Inoltre, è astrattamente possibile che un Dipendente della Società rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio: si pensi al Dipendente della Società che svolga l'incarico di componente di una giunta comunale. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d'ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, siano idonei a recare un vantaggio alla Società. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni.

Le ipotesi di truffa

Truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per la Società.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Si pensi ad esempio alle ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante la produzione di falsa documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-ter c.p.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Le ipotesi di malversazione e di indebita percezione di erogazioni

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di Reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

Tipico esempio è rappresentato dall'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate successivamente disattesa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

Per ciò che concerne i Reati di cui agli artt. 316-*bis*, 316-*ter* e 640-*bis* c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

1.3. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-*bis* c.p.)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto un ulteriore art. 25-*decies* per il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" come previsto all'art. 377-*bis* c.p., applicando in tal caso all'ente la sanzione pecuniaria sino a cinquecento quote. Ai sensi di tale ultimo articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

CAPITOLO 2

2.1. Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001:

- a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione:** trattasi di rapporti con gli **enti pubblici locali** (Regioni, Province, Comuni), con il Ministero dello Sviluppo Economico e la Camera di Commercio, **con l'amministrazione finanziaria** (Agenzia delle Entrate) e l'Agenzia delle Dogane, (per la gestione degli adempimenti tributari, fiscali e doganali e delle relative ispezioni), con la Guardia di Finanza e le Forze di Polizia (nonché eventuali ulteriori autorità pubbliche) che la Società intrattiene attraverso:
- *corrispondenza scritta:* tale corrispondenza può avvenire occasionalmente, per effetto di richiesta espressa della Pubblica Amministrazione o della Società stessa;
 - *incontri con la Pubblica Amministrazione:* trattasi di rapporti diretti con Pubblici Ufficiali:
 - a) presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, in caso di richiesta di audizione, o
 - b) presso le sedi della Società, in caso di ispezioni da parte della pubblica autorità.
- b) Rapporti contrattuali con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio:** trattasi dell'attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
- c) Gestione delle richieste e dell'eventuale impiego di erogazioni da parte di enti pubblici:** si tratta del procedimento relativo alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego.
- d) Rapporti con enti previdenziali e assistenziali** (amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali tra cui INPS, INAIL, ecc.).
- e) Gestione dei contenziosi giudiziari in genere:** si tratta della gestione di un contenzioso relativo a qualunque tipologia di vertenza, escluso l'ambito della liquidazione tecnica (cause di lavoro, vertenze tributarie, contenzioso commerciale, contenzioso societario nonché procedimenti penali per Reati commessi nell'ambito delle attività aziendali, ecc.).

CAPITOLO 3

3.1. Attività strumentali alla commissione dei Reati di tipo corruttivo

Alcune attività che non comportano rapporti diretti con la P.A. possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di Reati di tipo corruttivo.

Ciò può accadere:

1. quando l'attività costituisce strumento di creazione di disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.

Si pensi ad esempio al caso in cui la Società acquisti beni o servizi da fornitori o affidi incarichi a Consulenti o Agenti, pagando somme superiori al valore effettivo della prestazione, con l'accordo che il fornitore/collaboratore restituirà parte del prezzo pagato attraverso modalità non regolari.

2. Quando l'attività costituisce il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Si indicano di seguito alcune tipologie di attività che possono comportare rischi nel senso sopra indicato:

A. Selezione e gestione dei Consulenti, Agenti, Concessionari, e Fornitori: l'attribuzione di consulenze o la scelta di Agenti, Concessionari e Fornitori, può essere strumentalizzata sotto un duplice profilo:

- i. può essere utilizzata quale forma di retribuzione di prestazioni indebite erogate da pubblici funzionari; si pensi alla stipulazione di un contratto di consulenza a favore di un familiare di un pubblico funzionario, quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società;
- ii. possono essere preferiti nella selezione dei Consulenti e/o Agenti coloro che si prestano a corrompere, in nome e per conto della Società, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

B. Gestione di omaggi e liberalità: la gestione delle prestazioni gratuite erogate in qualsiasi forma dalla Società a titolo di omaggio a favore di terzi (omaggi in occasione di ricorrenze, pranzi e viaggi, servizi di qualsiasi natura, ecc.) si presenta a rischio, in quanto possibile forma di corresponsione di utilità non dovute a pubblici funzionari o soggetti ad essi collegati; si pensi all'invio ad un pubblico funzionario, in occasione della conclusione di un contratto o delle festività natalizie, di un omaggio quale corrispettivo dell'interessamento da parte del medesimo in una pratica relativa alla Società.

C. Gestione della contabilità: nell'ambito della gestione della contabilità potrebbero essere realizzate operazioni volte a costituire fondi neri da utilizzare per corrompere Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

CAPITOLO 4

4.1. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che gli Organi Sociali, gli Agenti, i Concessionari, i Consulenti e i Fornitori della Società, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, nonché alle regole ed ai principi contenuti nel presente Modello.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi previsti nella presente Parte Speciale.

In particolare:

- a) è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- b) è fatto divieto di distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali (vale a dire ogni forma di omaggio offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari da parte di uno dei Destinatari del presente Modello che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, pertanto, non potranno essere superiori a Euro 150, salvo deroghe approvate per iscritto (a livello generale per categorie di omaggi o in modo specifico per singoli omaggi) dal Consiglio di Amministrazione con l'indicazione della motivazione sottesa al compimento dell'atto di liberalità, sentito l'OdV;
- c) è vietato eseguire erogazioni liberali e donazioni in favore di enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio in difformità a quanto previsto dalle regole aziendali al riguardo dettate dagli Organi Sociali;
- d) è vietato assecondare o sottostare ad eventuali richieste, da parte di pubblici ufficiali o di soggetti terzi, di accordare vantaggi di qualsiasi natura (beni, denaro o qualsiasi altra utilità) a favore di pubblici ufficiali italiani o stranieri per l'esercizio di attività pubbliche. Ove venissero formulate richieste di tal genere, deve essere immediatamente informato l'OdV e il Consiglio di Amministrazione della Società;
- e) è fatto divieto di accettare qualsiasi tipo di regalo d'affari e/o di vantaggio che possa compromettere l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità dei componenti degli Organi Sociali della Società. A questo fine, la Società ha fissato un importo pari a Euro 150 quale limite

massimo di valore per gli omaggi ricevuti sia da clienti sia da fornitori sia da terzi in genere. Tale limite si intende su base annua;

- f) è vietato effettuare prestazioni in favore degli Agenti, Concessionari, Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- g) è vietato emettere dichiarazioni o rilasciare alla Pubblica Amministrazione dati, documenti o informazioni non corrispondenti al vero al fine di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamento mutui agevolati o altre forme di erogazione, comunque denominate, dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea;
- h) è vietato utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre forme di erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, ottenute dallo Stato o da una Pubblica Amministrazione italiana o europea per scopi diversi da quelli a cui i medesimi sono destinati.

CAPITOLO 5

5.1. Principi procedurali specifici generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente capitolo 4.1. devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti. Le regole qui di seguito descritte devono essere rispettate sia nell'esplicazione dell'attività di EDRA in territorio italiano sia, eventualmente, all'estero.

5.2. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Sensibili

In relazione alle Attività Sensibili individuate nel precedente Capitolo 2 la Società pone in essere i seguenti principi procedurali specifici:

A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Agli Organi Sociali ed ai Consulenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto di EDRA deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla stessa Società (con apposita delega per gli Organi Sociali ovvero nel relativo mandato, contratto di consulenza per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta.
2. La Società garantisce la tracciabilità di tutte le comunicazioni intercorse per iscritto tra la Società e la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti i flussi informativi e statistici trasmessi alla medesima.
3. Tutta la corrispondenza con la Pubblica Amministrazione viene conservata in formato cartaceo ed elettronico.
4. Alle ispezioni o verifiche condotte da enti pubblici e pubbliche autorità (es. relative al D.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti di EDRA a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni che tengano conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo.
5. Nel caso in cui durante le attività ispettive fossero evidenziate delle criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del soggetto a ciò espressamente delegato.

B. Rapporti contrattuali con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio

1. Le operazioni di negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) e, in generale tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono avere debita evidenza ed uniformità di gestione, essendo queste considerate, alla luce del Modello, come Attività Sensibili.
2. In particolare, i soggetti che sono coinvolti nello svolgimento delle operazioni sensibili di cui sopra devono:
 - i. comunicare - attraverso la redazione di *report* informativi - all'Organismo di Vigilanza qualunque anomalia o criticità riscontrata nel corso dello svolgimento dell'attività nell'ambito della funzione di competenza;
 - ii. prevedere misure idonee a garantire la regolarità delle richieste di informazioni

avanzate dalla Società nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti di EDRA da esponenti della Pubblica Amministrazione;

- iii. assicurare la correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico;
- iv. documentare in modo idoneo, su supporto cartaceo o informatico, i principali adempimenti eseguiti per conto della Società nel corso delle relazioni o dei contatti diretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.

C. Gestione delle richieste e dell'eventuale impiego di erogazioni da parte di enti pubblici

1. La Società effettua controlli adeguati di completezza e correttezza della documentazione da presentare (e.g. documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali dell'azienda che presenta la richiesta).
2. La Società verifica la coerenza tra la richiesta dell'erogazione pubblica e la gestione delle risorse erogate da parte degli enti pubblici.
3. La Società monitora costantemente le attività per le quali sono stati ottenuti contributi pubblici e sull'eventuale relativo reporting alla P.A., con evidenza e gestione delle eventuali anomalie.
4. La Società effettua controlli sull'effettivo impiego dei fondi erogati dagli organismi pubblici, in relazione agli obiettivi dichiarati dalla stessa nella documentazione di richiesta.

D. Rapporti con enti previdenziali e assistenziali (amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali tra cui INPS, INAIL, ecc.).

1. Con riferimento alla gestione finanziaria, la Società attua specifici controlli procedurali e cura con particolare attenzione i flussi che non rientrano nei processi tipici dell'azienda e che sono quindi gestiti in modo estemporaneo e discrezionale. La finalità di detti controlli consiste nell'impedire la formazione di riserve occulte o dazioni non giustificate di denaro o altre utilità che potrebbero essere il veicolo per la commissione di Reati di corruzione.
2. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti.

E. Gestione del contenzioso

1. La Società affida a legali esterni la gestione di contenziosi giudiziari, dando specifiche istruzioni scritte in merito alle linee difensive da adottare.
2. Nei contratti con i legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi di natura contenziosa devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dalla Società e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

5.3. Principi procedurali specifici relativi alle Attività Strumentali alla commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione

Al fine di presidiare le Attività Sensibili e limitare il rischio di commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione la Società adotta nell'ambito delle Attività Strumentali i seguenti principi procedurali specifici.

A. Selezione e gestione degli Agenti, dei Concessionari, dei Consulenti e Fornitori

1. Gli Agenti, i Concessionari, i Consulenti e i Fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti e meritocratici;
2. i contratti tra EDRA, da un lato, e gli Agenti, i Concessionari, i Consulenti e i Fornitori, dall'altro lato, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
3. i contratti con gli Agenti, i Concessionari, i Consulenti e i Fornitori devono contenere clausole *standard* che richiama il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello al fine di prevenire la responsabilità di EDRA ex D.lgs. 231/2001, ovvero che:
 - prevedano un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società) e (iii) di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - regolino le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);
 - negli incarichi conferiti a consulenti legali o fiscali, con o senza rappresentanza, sia con riferimento ad un mandato alle liti sia per consulenza legale o fiscale relativa ad una lite innanzi all'Autorità giudiziaria, deve essere inserita una clausola che richiami l'attenzione del Consulente sul divieto di porre in essere, nell'interesse o a vantaggio di EDRA, il reato di cui all'art. 377-*bis* c.p., ossia deve essere fatto espresso divieto al Consulente di indurre, chiunque sia chiamato a rendere dichiarazioni in un procedimento penale, a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
4. La Società garantisce la segregazione dei ruoli tra il soggetto che richiede la consulenza, il soggetto che la autorizza e chi infine esegue il pagamento per la prestazione realmente effettuata;
5. è vietato effettuare prestazioni in favore degli Agenti, dei Concessionari, dei Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore.

B. Gestione di omaggi e liberalità

1. Fermo restando quanto previsto per gli omaggi al precedente Paragrafo 4, le altre erogazioni liberali e donazioni in favore di enti pubblici devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione e deve esserne informato anche l'OdV.

C. Gestione della contabilità

1. La Società adotta presidi specificamente finalizzati a regolare i seguenti processi:
 - la registrazione a livello informatico di tutte le voci di spesa;
 - controlli specifici su: a) la coerenza dei pagamenti rispetto ai corrispettivi pattuiti contrattualmente; b) l'avvenuta esecuzione delle prestazioni rese da soggetti terzi all'organizzazione aziendale.

CAPITOLO 6

6.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle Attività Sensibili nelle quali vi è il rischio di commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) verificare periodicamente - con il supporto delle funzioni di volta in volta competenti - il sistema di deleghe in vigore relativo ai poteri di gestione dei rapporti con la P.A., suggerendo eventuali modifiche qualora il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti ai singoli esponenti aziendali;
- b) vigilare sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei Reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di Vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle aree a rischio volte ad accertare, da un lato, il rispetto di quanto stabilito nel Modello, dall'altro, l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in esso contenute a prevenire i Reati potenzialmente realizzabili;
- c) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali interne adottate, finalizzate a disciplinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui alla presente Parte Speciale. Con riferimento a tale punto, l'Organismo di Vigilanza potrà condurre controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti Reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; il medesimo potrà inoltre collaborare direttamente alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- d) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguiti.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 2
REATI SOCIETARI

CAPITOLO 1

1.1. Le fattispecie dei Reati societari² (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai c.d. Reati societari.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati contemplati nella presente Parte Speciale, così come indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari").

Le ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'art. 2621 bis, "Fatti di lieve entità", prevede quanto segue: " Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma

² Si rinvia alla Parte Speciale 9 per la trattazione specifica del Reato di corruzione tra privati e relative Attività Sensibili e presidi adottati.

precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

L'art. 2621 ter, infine, prevede la “non punibilità per particolare tenuità” e precisamente: “Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis”.

La tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato in questione, come quello previsto dal successivo art. 2627 c.c., riguarda la tutela dell'integrità del capitale sociale e si compie quando gli amministratori, in assenza di legittime ipotesi di riduzione del capitale sociale, provvedono a restituire, anche per equivalente, i conferimenti effettuati dai soci ovvero liberano i soci dall'obbligo di eseguirli. Il reato in esame assume rilievo solo quando, per effetto degli atti compiuti dagli amministratori, si intacca il capitale sociale e non i fondi o le riserve. Per questi ultimi, eventualmente, sarà applicabile il reato contemplato dal successivo art. 2627 c.c.

La restituzione dei conferimenti può essere palese (quando gli amministratori restituiscono beni ai soci senza incasso di alcun corrispettivo o rilasciano dichiarazioni dirette a liberare i soci dai loro obblighi di versamento) ovvero, più probabilmente, simulata (quando per realizzare il loro scopo gli amministratori utilizzano stratagemmi o artifici quali, per esempio, la distribuzione di utili fittizi con somme prelevate dal capitale sociale e non dalle riserve, oppure la compensazione del credito vantato dalla società con crediti inesistenti vantati da uno o più soci).

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è l'arresto fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte di liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, da parte di liquidatori con la ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, con danno cagionato ai creditori. I liquidatori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La norma è diretta alla tutela dell'effettività e integrità del capitale sociale e non può prescindere dall'analisi di cui all'art. 2357 c.c. il quale prevede che la società per azioni non può acquistare azioni proprie, nemmeno tramite società fiduciaria o interposta persona, se non nei limiti degli utili distribuibili o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. La norma prevede che le azioni devono essere interamente liberate e che, inoltre, non possono essere acquistate azioni eccedenti la decima parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.

Tra le fattispecie tramite le quali può essere realizzato l'illecito vanno annoverate non solo le ipotesi di semplice acquisto ma anche quelle di trasferimento della proprietà delle azioni, per esempio, mediante permuta o contratti di riporto, o anche quelle di trasferimento senza corrispettivo, quale la donazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato è punibile a querela di parte.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;

- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino ad un anno.

La tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si pensi ad esempio all'occultamento di documenti essenziali per la verifica, in corso di esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione da parte della società di revisione.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 10.329 e, qualora la condotta abbia cagionato un danno ai soci, la reclusione fino ad un anno.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Tra gli interventi che sono suscettibili di integrare il reato in questione, si possono annoverare ad esempio l'ammissione al voto di soggetti non aventi diritto (perché ad esempio, in conflitto di interessi con la delibera in votazione) o la minaccia o l'esercizio della violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni.

La tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si pensi ad esempio al caso in cui vengano diffuse dalla Società degli studi su società non quotate con previsioni di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni.

La tutela delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza, quali Consob o Banca d'Italia, (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da uno a quattro anni, aumentata del doppio qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

CAPITOLO 2

2.1. Attività Sensibili

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001:

- A. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere:** trattasi di contabilità in genere e bilanci, relazioni semestrali, situazioni trimestrali, relazioni e prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto richiesto da disposizioni di legge;
- B. Gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti** su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- C. Gestione delle operazioni societarie:** trattasi degli adempimenti legislativi legati alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (operazioni su azioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili).

CAPITOLO 3

3.1. Regole e principi generali

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari si attengano – nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate in precedenza - a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle *policy* cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari. In particolare, i Destinatari, nei limiti delle competenze e della partecipazione alle Attività Sensibili considerate nella presente Parte Speciale, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i. predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ii. omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - iii. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni predisposte o applicate dalla Società per la redazione dei bilanci;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ii. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- iii. acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- v. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- vi. ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i. tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo;
 - ii. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

CAPITOLO 4

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente Capitolo 3.1. devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti:

A. Tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere

Nella predisposizione delle scritture contabili la Società adotta i seguenti presidi:

- i. previsione di specifici controlli per verificare tutte le poste contabili inserite nei documenti contabili, nelle comunicazioni sociali e nel bilancio d'esercizio.
- ii. Il Responsabile interno incaricato della formazione del bilancio e della tenuta dei libri sociali è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante quanto segue:
 - che le scritture contabili su cui si basa il bilancio riflettono accuratamente e compiutamente tutte le operazioni della Società;
 - che tutte le operazioni poste in essere sono state compiute secondo corretti criteri di gestione e che sono legittime, sia sotto l'aspetto formale sia sotto l'aspetto sostanziale, e inerenti all'attività sociale;
 - che tutti i costi ed oneri, i ricavi e proventi, gli incassi e gli esborsi, nonché gli impegni sono pienamente rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e trovano adeguata documentazione di supporto emessa in conformità alla legislazione vigente;
 - che non esistono attività, passività, costi o ricavi non riflessi in bilancio;
 - che non vi sono state operazioni atipiche o inusuali, oltre a quelle evidenziate in bilancio;
 - che il bilancio d'esercizio non è inficiato da errori significativi, incluse le omissioni;
 - che la relazione sulla gestione non contiene incoerenze significative con il bilancio d'esercizio;
 - che il bilancio d'esercizio, i relativi allegati e la relazione sulla gestione sono conformi a quelli che sono depositati presso la sede sociale.

La dichiarazione di cui alla lettera ii) deve essere:

- presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della determinazione di approvazione del progetto di bilancio civilistico;
- trasmessa in copia all'OdV.

B. Gestione dei rapporti con Collegio sindacale, società di revisione e altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

In relazione ai rapporti con il Collegio sindacale sono adottati i seguenti presidi:

- previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l'OdV allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge.

Con riguardo ai rapporti con la società di revisione nonostante il D.lgs. 39/2010 abbia abrogato l'art. 2624 codice civile sostituendo la fattispecie da questo articolo prevista con la nuova formulazione contenuta nell'art. 27 del medesimo Decreto legislativo, EDRA ha ritenuto opportuno mantenere in vigore queste prescrizioni comportamentali in quanto poste a presidio di un'attività sensibile benché non più rilevante ai fini della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001.

In particolare, nei rapporti tra EDRA e la società di revisione contabile sono adottati i seguenti presidi:

- identificazione della persona preposta alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
- possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'OdV per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi del reato considerate;
- rispetto della procedura che regola le fasi di valutazione e selezione della società di revisione contabile;
- è vietato il conferimento a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione di incarichi diversi dalla revisione contabile che appaiono incompatibili con quest'ultima, in quanto suscettibili di pregiudicare l'indipendenza della società di revisione incaricata;
- l'Assemblea dei soci viene informata dell'eventuale conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello di revisione contabile alla società di revisione incaricata nonché dell'eventuale conferimento di incarichi a soggetti che siano parte della "rete" o del "network" a cui appartiene la società di revisione.

C. Gestione delle operazioni societarie

Tutte le operazioni sul capitale sociale di EDRA, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa (anche regolamentare) e delle *best practice* in materia di *corporate governance*.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei Reati societari in genere

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, si dispone:

- l'attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale che presta attività nelle aree amministrazione, contabilità, finanza e controllo sulle regole di *Corporate Governance* e sui Reati societari;
- la formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di Reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

L'Organismo di Vigilanza dovrà avere evidenza e mantenere traccia:

- a) di quanto posto in essere nella Società al fine di fornire opportune indicazioni per la corretta redazione del bilancio;
- b) dei verbali degli incontri nei quali si dibattono i temi correlati alla predisposizione del bilancio tra le diverse funzioni coinvolte.

L'Organismo di Vigilanza dovrà, inoltre, esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni.

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati societari sono i seguenti:

- i. proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- ii. conservare traccia delle risultanze dei controlli e delle verifiche eseguiti;
- iii. vigilare sull'effettiva sussistenza delle condizioni che garantiscono alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- iv. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 3
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

CAPITOLO 1

La presente Parte Speciale si riferisce ai c.d. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*, attraverso il Decreto Antiriciclaggio.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle suindicate fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale.

1.1. Le fattispecie dei Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001)

Per Reati di riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, si intendono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegua il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto. Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza (si pensi al caso in cui la Società, al fine di ottenere un prezzo vantaggioso, acquisti beni da un soggetto che, parallelamente alla fornitura di tali beni, notoriamente svolga attività illecite quali lo spaccio di stupefacenti o faccia parte di un'associazione di tipo mafioso e utilizzi i profitti derivanti da tali attività illecite per investirli nell'attività lecita).

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 5.000 ad Euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

CAPITOLO 2

2.1. Attività Sensibili di EDRA nell'ambito dei Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Fermo restando che EDRA non è destinataria di specifici obblighi di identificazione e segnalazione ex D.lgs. 231/2007, la Società ha ritenuto comunque opportuno, in un'ottica di perseguimento della *best practice* nello svolgimento dell'attività aziendale, predisporre la presente Parte Speciale a presidio di un'area potenzialmente a rischio di commissione Reati.

Di seguito sono elencate le Attività Sensibili che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati qui considerati:

- A. Rapporti con Consulenti, Concessionari, Agenti, e Fornitori:** tale attività rileva in considerazione del rischio che i proventi corrisposti dalla Società per l'acquisto di consulenze o di beni e servizi siano utilizzati per ripulire denaro proveniente da precedenti attività delittuose;
- B. Rapporti continuativi con la clientela anche tramite soggetti periferici (Agenti e/o Concessionari):** tali attività rilevano in considerazione del rischio che il ricorso ai prodotti e/o servizi tipicamente offerti dalla Società venga utilizzato da un cliente per ripulire denaro proveniente da precedenti attività delittuose;
- C. Gestione di flussi finanziari:** tale attività rileva in considerazione del rischio che la contabilità della Società sia strumentalizzata al fine di compiere uno dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano - nei limiti delle rispettive competenze e nella misura in cui siano coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili sopra indicate - a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale e alle *policy* cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto.

In particolare, i Destinatari, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in tutte le attività finalizzate alla gestione dei Fornitori (anche stranieri);
4. non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, dell'usura, ecc.;
5. non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona (ad. esempio tramite Agenti e/o Concessionari), con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
6. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
7. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
8. non riconoscere compensi in favore di Agenti, Concessionari, Consulenti e Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alla prassi vigente in ambito locale e/o che comunque non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Per l'attuazione di tali principi si rinvia a quanto indicato al successivo paragrafo.

CAPITOLO 4

4.1. Principi procedurali specifici

Il processo decisionale ed operativo afferente le Attività Sensibili deve uniformarsi, inoltre, ai seguenti criteri e principi procedurali:

- verifica – sia *ex ante* sia *ex post* - dell'attendibilità commerciale e professionale degli Agenti, dei Concessionari, dei Consulenti e Fornitori (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo);
- inserimento nei contratti sottoscritti con Agenti, Concessionari, Consulenti e Fornitori di una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del D.lgs. 231/2001, impegnandosi al rispetto del medesimo ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).
- verifica che le controparti contrattuali, con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità, non siano ricomprese nelle liste nominative rinvenibili nel sito di Banca d'Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria (UIF); in tali casi sarà necessario che l'operazione venga sospesa e che le decisioni relative ottengano l'espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza;
- garanzia di trasparenza e di tracciabilità degli eventuali accordi/*joint venture* con partner commerciali per la realizzazione di investimenti, in Italia e all'estero;
- effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni);
- diniego di accettazione di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi pari o superiori a 1.000 Euro che non siano svolti tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Ulteriori principi finalizzati alla prevenzione dei Reati di Riciclaggio

Ad ulteriore presidio contro il rischio che si verifichi uno dei Reati di Riciclaggio, la Società:

- attua corsi di formazione in materia di riciclaggio in modo costante al fine di garantire che i Dipendenti e i soggetti periferici (*i.e.* Agenti e/o Concessionari) abbiano conoscenza delle finalità della norma e degli obblighi che ne conseguono, nonché delle procedure adottate aziendalmente per governare i processi descritti nel paragrafo 2.1.
- garantisce un'adeguata allocazione di risorse aziendali con compiti in materia di antiriciclaggio;
- si avvale delle risultanze dell'attività di vigilanza e controllo posta in essere dall'OdV.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale e nelle procedure aziendali cui la stessa fa esplicito o implicito richiamo.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure interne adottate ai fini della prevenzione dei Reati in esame;
- b) proporre - laddove necessario - eventuali modifiche alle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale del Modello, in ragione di eventuali mutamenti nell'operatività della Società;
- c) esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza svolge altresì un ruolo attivo e propositivo nella formulazione di adeguati programmi e procedure di accertamento per verificare l'osservanza della normativa antiriciclaggio in oggetto.

PARTE SPECIALE 4

**REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O
GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE
E
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL
LAVORO**

CAPITOLO 1

1.1. Le fattispecie di reato commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Detto articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito nell'attuale formulazione dall'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli enti i cui esponenti commettano i Reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 comma 3 c.p.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

"1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., *"la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:*

una malattia certamente o probabilmente insanabile;

la perdita di un senso;

la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo *"in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".*

A tal proposito appare opportuno sottolineare come entrambi i modelli, tesi alla realizzazione degli obiettivi di gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza dei lavoratori attraverso l'utilizzo

di un sistema di gestione della sicurezza integrato nel generale sistema di gestione adottato dall'impresa, costituiscono strumenti di adesione volontaria.

1.2. Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001)

Il delitto di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare è stato introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, entrato in vigore il 9 agosto 2012, che regola l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE e che ha aggiunto l'art. 25-*duodecies* nel corpo del D.lgs. 231/2001.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di "datore di lavoro" occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove i lavoratori occupati siano:

- a) in numero superiore a tre;
- b) minori in età non lavorativa;
- c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis*, c.p..

In particolare le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

La sanzione prevista per l'ente è una sanzione pecuniaria entro il valore massimo di Euro 150.000. L'art. 25-*duodecies* è stato oggetto di modifiche ad opera della Legge 161 del 4 novembre 2017, che ha introdotto il richiamo all'art. 12 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Disposizioni contro le immigrazioni clandestine"), in relazione alle condotte di procurato ingresso illecito di stranieri nel territorio dello Stato e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il novellato art. 25-*duodecies* richiama l'art. 12 del D.Lgs. 286/1998 limitatamente ai commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 che riguardano le condotte di chi "*dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato*" o ne favorisce la permanenza "*al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità*".

1.3. Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Legge n. 199/2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro in nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", entrata in vigore il 4.11.2016, ha modificato il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" previsto dall'art. 603 *bis* c.p. introducendo altresì il medesimo all'interno dei Reati presupposto, all'art. 25-*quinqies* del Decreto.

Tale legge affronta il fenomeno criminale del caporalato riformulandone e aggiornandone la definizione, inasprando le pene per gli sfruttatori ed estendendo la responsabilità e le sanzioni anche agli imprenditori che impiegano manodopera, anche facendo ricorso all'intermediazione, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e sottoponendo gli stessi a condizioni di sfruttamento.

Il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, allorquando chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, altresì, aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo.

CAPITOLO 2

2.1. Attività Sensibili in materia di sicurezza sul lavoro

Di seguito sono elencate quelle attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte al rischio di commissione reato di cui all'art. 25-*septies*, D.lgs. 231/2001:

- A. **attività di ufficio svolta dal personale dipendente:** in particolare per ciò che concerne l'utilizzo dei videoterminali e rischio stress-lavoro correlato;
- B. **attività svolta da personale esterno presso la sede della Società in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione** (di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza e s.m.i.).

2.2. Attività sensibili nell'ambito del Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di *business* la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- A. **assunzione del personale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi – nell'ottica della possibile commissione del delitto in oggetto – all'impiego in azienda di personale senza regolare permesso di soggiorno;
- B. **affidamento di attività in appalto:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi connessi all'impiego da parte di appaltatori (o subappaltatori) della Società per l'esercizio dei servizi svolti in favore di quest'ultima di cittadini stranieri privi del regolare permesso di soggiorno.

2.3. Attività sensibili nell'ambito del Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno in relazione al reato in oggetto, sebbene in via generale per tipologia di *business* la Società presenti un limitato grado di esposizione al rischio di integrazione del reato in esame:

- A. **attività svolta da personale esterno presso le sedi della Società in base a contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi connessi all'impiego da parte della Società di terzi appaltanti, fornitori d'opera o somministratori di lavoratori.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) le procedure operative e organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio relative a:
 - valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;
 - sistema di segnalazione dei rischi;
 - gestione appalti;
 - Sorveglianza Sanitaria;
 - modalità di consultazione del RLS;
 - Piano di Emergenza.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto), il Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto) o il Delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinqies* del Decreto).

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal Decreto Sicurezza nonché, più in generale, alla prevenzione dei Reati previsti dalla presente Parte Speciale, si prevede quanto segue.

4.1.1. La politica aziendale in tema di sicurezza

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori e al fine di prevenire o quanto meno limitare il rischio di verificazione di un reato commesso in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione aziendale;
- l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Società.

4.1.2. Il processo di pianificazione

La Società, con cadenza periodica:

- definisce un programma di sopralluoghi in tutti i contesti aziendali in cui sussistono rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- definisce un piano di interventi per l'eliminazione o la riduzione dei rischi sopra richiamati;
- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione stabilendo un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

4.1.3. L'organizzazione del sistema

A) Compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Al fine di garantire un'attuazione ancor più efficiente e puntuale della politica aziendale in materia di sicurezza, la Società elabora un sistema informativo in cui è prevista - e costantemente aggiornata - una precisa definizione dei compiti e delle responsabilità spettanti alle singole funzioni aziendali in materia di SSL.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro della Società sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

- 1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- 2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi con data certa (da custodirsi presso l'azienda) contenente tra l'altro:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo;
- l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 del Decreto Sicurezza);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del documento, pianificata nell'ambito della riunione periodica annuale prevista dall'art. 35 del Decreto Sicurezza ed effettuata anche mediante appositi sopralluoghi negli ambienti di lavoro, deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente.

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione

o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Nelle suddette ipotesi il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalla verifica dell'evento che determina l'esigenza modificativa.

3) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) la designazione preventiva dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento; d) la convocazione della riunione periodica annuale di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza (la quale ha altresì luogo anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori); e) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, ecc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato³ ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega⁴ è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che esso risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate⁵.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione dei luoghi di lavoro e degli eventuali processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali.

³ In base all'art. 299 del Decreto Sicurezza, si ricorda che "*Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b, d, e (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto) gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti*".

⁴ La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. del Decreto Sicurezza.

⁵ In base alle modifiche apportate al Decreto Sicurezza dal D.Lgs. 106/2009, è riconosciuta al delegato una facoltà di sub-delega delle funzioni a lui delegate, con il limite di un solo livello di sub-delega. Al riguardo si precisa che: i) la facoltà di sub-delega deve essere esercitata previa intesa con il Datore di Lavoro ii) la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato e i dirigenti, – devono vigilare sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto Sicurezza, spettano a *i) preposti ii) lavoratori iii) progettisti iv) fabbricanti v) fornitori vi) installatori vii) medico competente.*

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società, del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi professionali che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- a elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.

Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, dovrà esserne data immediata comunicazione all'OdV.

L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'OdV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:

- essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
- aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
- aver frequentato corsi di aggiornamento.

Il Medico Competente

Il Medico Competente provvede tra l'altro a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria (come descritta nel successivo paragrafo b), alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei loro confronti, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria;
- fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informandoli sui relativi risultati;
- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno a cadenza diversa in base alla valutazione di rischi.

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli ex art. 38 D.lgs. 81/2008 e, precisamente:

- di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; oppure
- essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- può richiedere consegna di copia del DVR e del DUVRI per finalità connesse all'espletamento dei compiti ad esso affidati;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi";

- riceve informazioni inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e del DUVRI.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria sicurezza e salute e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono in particolare:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dal suo delegato ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature da lavoro nonché gli eventuali dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi dei punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro o al suo delegato all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

I lavoratori di aziende che svolgono per la Società attività in regime di appalto e subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.

B) Sorveglianza Sanitaria

La gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, prevede in via prioritaria, la nomina del Medico Competente aziendale, previo accertamento della presenza dei titoli e requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto stabilito all'art. 38 del Decreto Sicurezza.

Per consentire il rispetto degli obblighi di legge, la Società prevede nel DVR e nel protocollo sanitario procedure specifiche, concernenti l'espletamento dell'attività di sorveglianza sanitaria, tra l'altro, nei confronti di:

- lavoratori che utilizzano attrezzature munite di Videoterminali così come definiti dall'art. 173, punto c, del Decreto Sicurezza;
- lavoratori notturni;
- lavoratrici in stato di gravidanza;

- lavoratori soggetti alla movimentazioni manuale dei carichi così come definiti nel Titolo VI del Decreto Sicurezza;
- lavoratori esposti ad eventuali agenti fisici, biologici e sostanze pericolose;
- lavoratori esposti ad eventuali rischi da stress lavoro-correlato e mobbing.

Di particolare rilevanza risulta essere la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria in relazione ai seguenti aspetti:

- trasmissione dell'elenco dei lavoratori esposti al Medico Competente;
- tipologia di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- attività di pianificazione delle visite dei lavoratori "esposti";
- struttura della relazione del Medico Competente contenente i dati relativi alla popolazione aziendale; tale relazione è parte integrante del verbale di riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza;
- modalità di registrazione ed archiviazione delle informazioni.

C) Informazione e formazione

C1) Informazione

L'informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

- a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dalla Società in tema di SSL;
- b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- deve essere fornita adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- deve essere data adeguata informativa circa i contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;
- deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- devono essere evidenziati i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;

- la Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

C2) Formazione

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro, con specifico riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, uso dei DPI, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e di protezione caratteristici del settore o del comparto di appartenenza dell'Azienda;

La suddetta attività di formazione deve essere assicurata:

- al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
- in occasione di trasferimenti o cambiamento di mansioni;
- in caso di introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, di nuove tecnologie o di sostanze pericolose.

Con riferimento all'attività di formazione, valgono altresì le seguenti considerazioni:

- Il RSPP e/o il Medico Competente devono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso, RLS) devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i Preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

La partecipazione all'attività di formazione è obbligatoria; la mancata partecipazione non giustificata comporterà l'applicazione del sistema sanzionatorio secondo le regole indicate nel capitolo 5 della Parte Generale del presente Modello.

D) Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di garantire maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto

Il flusso dal basso verso l'alto è garantito mettendo a disposizione una casella di posta elettronica intestata a Igiene e Sicurezza attraverso la quale ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza della Società osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso

Il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori le politiche, gli obiettivi, i programmi e i risultati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incoraggiando al contempo un ritorno di informazione verso la Società.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicazioni ai RLS, comunicati specifici e formali indicazioni ai Lavoratori specificamente interessati.

E) Documentazione

La Società dovrà provvedere a conservare, sia su supporto cartaceo che informatico, i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico Competente, custodita secondo le modalità concordate con il Datore di Lavoro e conservata per 10 anni;
- il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento ed è lo strumento fondamentale che permette al Datore di Lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l'attuazione.

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

La Società provvede in ogni caso a conservare ogni altra documentazione e certificazione obbligatoria per legge.

F) Gestione delle emergenze e primo soccorso

La gestione delle situazioni di emergenza:

Le situazioni d'emergenza sono gestite secondo quanto indicato nel Piano d'Emergenza redatto, ed aggiornato a cura del Servizio Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile.

A tal proposito si segnala che all'interno del Piano di Emergenza sono individuate le figure preposte alla gestione delle emergenze sia "antincendio" che di "primo soccorso", nonché gli incaricati della gestione delle relative esercitazioni.

Esercitazioni antincendio

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, presso la sede aziendale, le figure identificate nel Piano d'Emergenza organizzano un'esercitazione antincendio annuale al fine di mettere in pratica le procedure di evacuazione e di verificare la corretta applicazione delle istruzioni riportate nel Piano d'Emergenza.

La gestione del Primo Soccorso

Il Datore di Lavoro, coordinandosi con il Medico Competente, adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di primo soccorso.

In base all'art. 45 del Decreto Sicurezza, le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003 n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento.

G) Contratti di appalto

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano al suo interno con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti in capo al Datore di Lavoro di cui all'art. 26 del Decreto Sicurezza, tra cui, in via esemplificativa:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto attraverso i) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ii) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

- predisporre il DUVRI, il quale indica le misure adottate al fine di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva (tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera)⁶; il DUVRI dovrà essere prontamente adeguato all'evoluzione dei servizi, dei lavori e delle forniture;
- verificare in fase di gestione del contratto ed esecuzione dei lavori il rispetto delle misure previste di prevenzione e protezione e il rispetto degli adempimenti di legge verso il personale di cui al punto precedente;
- assicurarsi che il personale dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice esponga, in presenza dello specifico obbligo di legge, la tessera di riconoscimento con fotografia, dati anagrafici e indicazione del Datore di Lavoro.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Infine, nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

H) Clausole contrattuali

Ai Fornitori, Fabbricanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società.

Nei contratti con i Fornitori, i Fabbricanti e gli Installatori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

I) L'attività di monitoraggio

La Società deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, della loro corretta applicazione, nonché dei principi e delle regole contenute nella presente Parte Speciale.

A tale scopo la Società in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura la presenza di tutta la documentazione necessaria per legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- assicura un costante monitoraggio dell'attuazione delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

⁶ Si precisa che l'obbligo di elaborazione del DUVRI non sussiste in relazione ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature e ai servizi e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'Allegato XI del Decreto Sicurezza.

- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;
- assicura, anche mediante l'attività svolta dall'OdV, un costante monitoraggio sull'adeguatezza e il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, garantendo – ove necessario – un pronto aggiornamento.

L'attività di monitoraggio viene assicurata attraverso il rispetto delle norme interne che prevedono:

- i ruoli e i compiti dei soggetti responsabili delle seguenti attività:
 - emissione di procedure ed istruzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - verifica del buon funzionamento nel tempo degli impianti aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della loro manutenzione e della loro revisione;
 - ricevimento di eventuali segnalazioni di mal funzionamento, vetustà o inefficienza degli impianti e dei macchinari stessi;
- l'acquisizione da parte dell'OdV, in qualunque momento e senza necessità di autorizzazione, di tutta la documentazione relativa ai controlli sulle procedure e le istruzioni di sicurezza;
- il monitoraggio sull'adeguatezza dei manuali di *security*;
- il controllo sullo svolgimento dei piani aziendali di informazione e formazione;
- l'emanazione delle istruzioni relative all'utilizzo delle attrezzature munite di videoterminali;
- la tempistica e la comunicazione dei risultati riscontrati;
- il sistema sanzionatorio applicato in caso di violazione delle misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, fa affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

La Società prevede inoltre – con cadenza annuale – un'informativa scritta al Consiglio di Amministrazione circa il contenuto e i risultati dell'attività di monitoraggio posta in essere.

L) Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui al precedente paragrafo, il sistema adottato dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

L'attività di riesame in commento, dovrà tra l'altro basarsi su:

- statistiche infortuni;
- risultato dell'attività di monitoraggio effettuata;
- azioni correttive intraprese;
- rapporti sulle emergenze;

- segnalazioni pervenute dall'OdV.

Della suddetta attività di riesame deve essere data evidenza su base documentale e gli esiti della stessa sono oggetto di discussione nell'ambito della riunione periodica ex art. 35 del Decreto Sicurezza.

Con riguardo alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 2.2. in relazione al Delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si applicano i seguenti principi:

A) Assunzione del personale

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- in caso di assunzione di cittadini stranieri residenti in Paesi Extracomunitari, si attiva presso le autorità competenti al fine di ottenere tutta la documentazione necessaria a consentire l'ingresso legale in Italia del cittadino straniero e l'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare;
- in caso di assunzione di cittadini stranieri già soggiornanti in Italia verifica che i medesimi siano in possesso di un permesso di soggiorno regolare o che in caso di scadenza dello stesso i medesimi abbiano provveduto ad avviare le pratiche per il rinnovo;
- controlla che in occasione della scadenza dei permessi di soggiorno dei dipendenti stranieri, questi ultimi abbiano provveduto ad avviare le relative pratiche di rinnovo, assicurando loro collaborazione nel rilascio della documentazione attestante l'impiego regolare presso la Società;
- assicura che, qualora l'adempimento delle attività descritte ai punti precedenti avvenisse ricorrendo ai servizi di un'agenzia esterna specializzata, il rapporto con quest'ultima sia disciplinato da accordo scritto, il quale preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia esterna a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

B) Affidamento di attività in appalto

In relazione all'Attività Sensibile in esame, la Società adotta presidi idonei a garantire che l'appaltatore e il subappaltatore non impieghino cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno irregolare. A tal fine la Società si assicura che nei contratti di appalto siano inseriti i seguenti presidi:

- la garanzia da parte dell'appaltatore di impiegare nella prestazione di servizi a favore della Società esclusivamente lavoratori stranieri lecitamente soggiornanti in Italia e con rapporto di lavoro regolare;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a comunicare l'elenco, con specificazione delle generalità, dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio in appalto e subappalto presso la Società e a comunicare con un congruo preavviso ogni eventuale variazione dell'elenco medesimo;
- l'impegno da parte dell'appaltatore a fornire all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente con periodicità stabilita dalle parti (ad esempio, ogni tre mesi) copia del

Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo alla posizione amministrativa dell'appaltatore e dei propri subappaltatori rilasciato dalle autorità competenti;

- la facoltà da parte della Società di richiedere in ogni momento copia del Libro Unico del Lavoro tenuto dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori;
- l'obbligo dell'appaltatore a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

C) Altri principi a presidio della tipologia di reato considerata

La Società assicura che, in caso di utilizzo di lavoratori con contratto di somministrazione, il rapporto con l'agenzia fornitrice sia disciplinato da accordo scritto e preveda – *inter alia* – l'obbligo dell'agenzia a non porre in essere comportamenti che violino le disposizioni di cui al Decreto e a rispettare per quanto applicabile il Modello della Società.

Con riguardo alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 2.2. in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si richiamano le disposizioni previste nel presente paragrafo “4.1. Principi specifici di comportamento”.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (in merito ai quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro al fine della prevenzione dei Reati della presente Parte Speciale, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) effettua verifiche periodiche (avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia) sul rispetto dei principi di comportamento generali e speciali contenuti nella presente Parte Speciale, nonché delle procedure operative eventualmente adottate dalla Società in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, valutandone periodicamente l'efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
- b) formula proposte alle funzioni aziendali competenti in relazione ad eventuali azioni migliorative o modificative del sistema di controllo adottato dalla Società, qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività aziendale;
- c) collabora, con le funzioni aziendali competenti, alla predisposizione e/o modifica (laddove necessario) delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'Organismo di Vigilanza può:

- i. partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni aziendali preposte alla sicurezza;
- ii. incontrare periodicamente il RSPP;
- iii. accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda.

Inoltre, la Società istituisce altresì a favore dell'Organismo di Vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

A tal proposito, la funzione preposta alla sicurezza aziendale deve informare, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, l'Organismo di Vigilanza periodicamente, e comunque con frequenza almeno annuale, attraverso uno specifico *report*, sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza, in particolare per quanto attiene a:

- attività di formazione/informazione in tema di sicurezza;
- livelli di incidentalità, con informative specifiche in caso di infortuni con prognosi superiore a 15 giorni;
- eventuali contestazioni di violazioni della normativa sulla sicurezza da parte della autorità competente ed esito delle relative prescrizioni;

- documenti di riesame sul sistema gestionale per la salute e la sicurezza, ove tale sistema sia stato formalmente implementato.

PARTE SPECIALE 5

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CAPITOLO 1

1.1. Le fattispecie dei delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di criminalità organizzata. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24-ter.

- “*associazione per delinquere*” di cui all'art. 416 c.p.;
- “*associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all'acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)*” di cui all'art. 416, comma 6, c.p.;
- “*associazione di stampo mafioso anche straniero*” di cui all'art. 416-bis c.p.;
- “*scambio elettorale politico-mafioso*” di cui all'art. 416-ter c.p.;
- “*sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*” di cui all'art. 630 c.p.;
- “*associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope*” di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990;
- “*delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine*” di cui all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Da un'analisi preliminare concernente le attività svolte dalla Società è emerso che il rischio di commissione dei Reati di cui agli articoli 416, comma 6, c.p., 416-bis, 416-ter c.p., 630 c.p. nonché all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 e all'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p. è remoto e solo astrattamente ipotizzabile.

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dell'unica fattispecie di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 ritenuta *prima facie* rilevante per la Società.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è integrata mediante la costituzione e la conservazione di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali:

- *stabilità e permanenza*: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- *indeterminatezza del programma criminoso*: l'associazione a delinquere non si configura se i partecipanti si associano al fine di compiere un solo reato; lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica);
- *esistenza di una struttura organizzativa*: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi".

Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

Il reato in questione assume rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale).

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Come emerge dalla descrizione del reato in esame, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri Reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di Reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate e approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Quanto invece ai Reati non previsti espressamente dal Decreto, da un'analisi preventiva della realtà aziendale, risultano rilevanti in relazione all'operatività aziendale i c.d. Reati tributari e di truffa, soprattutto nella forma della c.d. truffa contrattuale.

A) I Reati tributari

I Reati tributari, previsti dal D.lgs. 74/2000 recante la "*nuova disciplina dei Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205*", sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri. Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti;
- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

Si tenga conto che le suddette condotte devono essere idonee ad indurre in errore la vittima e pertanto non rilevano ai fini della configurazione del reato in esame artifici o raggiri grossolani e palesemente non credibili.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

CAPITOLO 2

2.1. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei Reati di criminalità organizzata che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti (con specificazione della rilevanza per il caso in cui si configuri un accordo associativo, attesa la particolarità delle modalità di compimento dei Reati in oggetto):

- A. selezione del personale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'impiego in azienda di personale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) con pendenze penali;
- B. selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori, ai Concessionari e agli Agenti:** tale attività è rilevante in considerazione del fatto che l'instaurazione di rapporti con le stesse potrebbe rappresentare un fondamentale presupposto fattuale per la successiva commissione di Reati associativi;
- C. formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali:** tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria connesso e conseguente alla gestione contabile dell'azienda.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. procedere all'assunzione di personale in azienda (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) senza aver prima constatato la sussistenza di requisiti di onorabilità e affidabilità;
- b. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;
- c. emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- d. emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- e. effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- f. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
- g. commercializzare i propri prodotti attraverso canali distributivi (es. concessionari) non autorizzati dalla Società;
- h. indurre con frode, con raggiri o con artifizii la controparte ad acquistare un proprio prodotto o servizio.

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- a. il processo di selezione del personale aziendale (dipendenti, collaboratori a progetto, stagisti ecc.) è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- b. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- c. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- d. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- e. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- f. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile;
- g. nell'ambito dei rapporti contrattuali con i clienti, la Società adotta regole che assicurino la massima trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali applicate;
- h. la Società monitora la perdurante efficacia delle procedure adottate per prevenire rischiosità connesse alle Attività Sensibili di cui al capitolo 2.1.

CAPITOLO 4

4.1. Principi procedurali specifici

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A. Selezione del personale

1) La Società adotta una procedura che disciplini l'interazione tra i diversi uffici coinvolti nella selezione e assunzione del personale (Risorse Umane, ufficio richiedente la nuova risorsa, ecc.).

2) La selezione e assunzione del personale è ispirata a un criterio di trasparenza sulla base dei seguenti parametri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- uguaglianza di trattamento tra i diversi candidati;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

3) La Società assicura che venga prodotto prima dell'assunzione il *curriculum vitae*;

4) La Società conserva la documentazione esibita in sede di assunzione anche al fine di consentirne la consultazione da parte dell'OdV nell'espletamento della consueta attività di vigilanza e controllo.

5) La Società provvede ad effettuare periodici controlli circa il puntuale rispetto in fase di selezione del personale dei principi sopra elencati.

B. Selezione delle controparti contrattuali, con particolare riferimento ai Consulenti, ai Fornitori, ai Concessionari e agli Agenti

1) La Società garantisce che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, onorabilità, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità; in particolare:

Fornitori e Consulenti:

- o con riferimento ai Fornitori e Consulenti non già preventivamente selezionati da EDRA, la Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti i medesimi, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità;
- o la procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene o dell'attività consulenziale, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo;
- o con particolare riferimento ai professionisti, la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale.

Agenti e Concessionari:

- o gli Agenti e i Concessionari vengono selezionati dalla Società con metodi trasparenti e attraverso apposite *check list* all'uopo formulate dalla Società che consentono una verifica preliminare dell'affidabilità e dell'onorabilità degli stessi.

2) La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità in capo a Fornitori, Consulenti, Concessionari e Agenti.

3) La Società inserisce nei contratti con i Fornitori, Consulenti, Concessionari e Agenti una specifica clausola i) con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza del D.lgs. 231/2001, impegnandosi al rispetto del medesimo ii) che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

C. Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali

1) La Società custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.

2) La Società assicura che sia attuato il coordinamento tra le funzioni interne coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*.

3) Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Società si dota di presidi tali che gli esponenti aziendali coinvolti - nell'ambito delle rispettive competenze:

- non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

4) La Società prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.

5) La Società effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei Reati *quivi* previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle

funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche, qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori Reati previsti dalla presente Parte Speciale;

- b) proporre e/o collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività a Rischio individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può incontrare:

- i responsabili della funzione aziendali competenti in merito ad eventuali segnalazioni di procedimenti penali in corso che vedano coinvolti esponenti aziendali o altri Destinatari per Reati di stampo mafioso e altri Reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, Reati societari, Reati tributari e fiscali, ecc.); e
- in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione degli adempimenti fiscali che, *prima facie*, potrebbero assumere rilevanza penale.

A tale scopo è, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

PARTE SPECIALE 6

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

CAPITOLO 1

1.1. Premessa

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e trattamento illecito di dati di cui all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001, nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001.

A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di Reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli in un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze.

1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.lgs. 231/2001)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24-*bis*.

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto *“abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo”*. Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad eseguire una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi, ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un'impresa concorrente, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business* allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dalla clientela.

- ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto, "al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo". Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-*quater* c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *password* o schede informatiche (ad esempio, *badge*, carte di credito, bancomat e *smart card*).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, *policy Internet*).

L'art. 615-*quater* c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente della Società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle *smart card* che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l’interruzione parziale o totale o l’alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l’autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La frode consiste nella modalità occulta di attuazione dell’intercettazione, all’insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano

essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *“fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”*. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies c.p. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto *“distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui”*. Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto “*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*”. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto “*mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*”. Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando “*il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*”.

Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli *file* o dati, relativi ad un’area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero nel caso in cui l’amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)***

Questo reato si configura quando “*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*”. Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. La Società, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001)

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all’art. 25-novies.

- ***Divulgazione tramite reti telematiche di un’opera dell’ingegno protetta (art. 171, comma 1 lett. a bis e comma 3. Legge sul diritto d’autore)***

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all’art. 171 della Legge sul Diritto d’Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa;
- (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno non

destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

- ***Duplicazione, a fini di lucro, di programmi informatici o importazione, distribuzione, vendita, detenzione per fini commerciali di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis Legge sul diritto d'autore.)***

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui taluno abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla legge sul diritto d'autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un *software* originale.

- ***Duplicazione, riproduzione, trasmissione – per uso non personale e a scopo di lucro – di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio (art. 171-ter Legge sul diritto d'autore)***

La disposizione in esame tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo

contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

- ***Mancata comunicazione alla SIAE dei dati identificativi dei supporti non soggetti al contrassegno da parte dei produttori o importatori degli stessi (art. 171-septies Legge sul diritto d'autore)***

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-bis ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi.

Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

- ***Produzione, importazione, vendita, installazione e utilizzo per uso pubblico e privato, a fini fraudolenti, di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies Legge sul diritto d'autore)***

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

L'articolo definisce inoltre ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

CAPITOLO 2

2.1. Attività sensibili nell'ambito dei delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno:

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

- A. Utilizzo e gestione da parte del personale della rete aziendale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischiosità connessi all'utilizzo e gestione delle rete aziendale, della posta elettronica e di internet quale possibile veicolo per la commissione di un delitto informatico.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

- B. Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (*software*):** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi al potenziale utilizzo senza licenza - e quindi illegittimamente - di *software* coperti da altrui diritto d'autore.
- C. Gestione del sito internet aziendale:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'eventualità che all'interno del sito internet aziendale vengano utilizzati in modo illecito composizioni musicali, immagini o altre opere dell'ingegno coperte da altrui diritto d'autore.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto in particolare divieto di:

- a) divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- b) utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- c) utilizzare illecitamente materiale tutelato dall'altrui diritto d'autore.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- a) fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli *user-id* e delle *password* per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso la Società;
- b) regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- c) effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- d) predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei *server* della Società;
- e) predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali;
- f) effettua, per quanto possibile, controlli periodici sui contenuti del sito internet aziendale.

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A. Utilizzo e gestione della rete aziendale

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle postazioni di lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di *business*;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo.

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- informare i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- informare i Destinatari della necessità di spegnere (*log off*) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai

sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;

- dotare la stanza dei *server* di porta con chiusura a chiave;
- proteggere per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless* (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna Wi-Fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *router* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari (ad esempio, oltre allo *username* ed alla *password*, fornire ai soggetti che abbiano necessità di collegarsi alla rete societaria dall'esterno un "*token*" - una chiavetta – in grado di generare *password* casuali necessarie per l'accesso).

B. Utilizzo degli applicativi informatici aziendali (*software*)

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- adotta misure specifiche che impediscano l'installazione e l'utilizzo di *software* non approvati dalla Società, non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa o per i quali non si possiede la necessaria licenza d'uso;
- richiama periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
- in generale, predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici aziendali.

C. Gestione del sito internet aziendale

La Società pone in essere i seguenti adempimenti:

- disciplina formalmente le modalità attraverso le quali modificare il sito internet aziendale;
- indica quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche;
- prevede che l'accesso al sito internet aziendale a fini di modifica sia attuabile solo in possesso di specifiche *password* a tale scopo generate;

- fornisce alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- adotta misure tali da consentire che l'utilizzo di materiale coperto da altrui diritto d'autore all'interno del sito internet avvenga solamente in presenza di un diritto all'utilizzazione dello stesso;
- verifica periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato.

Altri principi finalizzati alla prevenzione dei Delitti Informatici e dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore

Nei contratti con i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello adottato da EDRA. In particolare, i contratti con i Fornitori di *software* devono prevedere apposite clausole con le quali gli stessi garantiscono che il *software* venduto non violi alcun diritto di proprietà industriale altrui, assumendosi eventuali conseguenze della non veridicità di tale dichiarazione.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-*bis* e all'art. 25-*novies* del D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-*bis* e all'art. 25-*novies* del Decreto; con riferimento a tale punto, l'OdV conduce controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Delitti Informatici e Delitti in violazione del Diritto d'Autore, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello;
- b) proporre che vengano adottate e aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- c) consultarsi con il responsabile della funzione IT ed invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- d) consultarsi con il responsabile della funzione *Marketing* e invitare periodicamente lo stesso a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- e) conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, delle evidenze dei controlli nonché delle verifiche effettuate.

A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 7
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

CAPITOLO 1

1.1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 D.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti contro l'industria e il commercio. Si indicano qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25-bis 1:

- *“turbata libertà dell'industria o del commercio”* di cui all'art. 513 c.p.;
- *“illecita concorrenza con minaccia o violenza”* di cui all'art. 513-bis c.p.;
- *“frodi contro le industrie nazionali”* di cui all'art. 514 c.p.;
- *“frode nell'esercizio del commercio”* di cui all'art. 515 c.p.;
- *“vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”* di cui all'art. 516 c.p.;
- *“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”* di cui all'art. 517 c.p.;
- *“fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”* di cui all'art. 517-ter c.p.;
- *“contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”* di cui all'art. 517-quater c.p.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione dei Reati che sono risultati astrattamente configurabili in relazione all'attività aziendale svolta dalla Società.

- **TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)**

Risponde del delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio ai sensi dell'art. 513 c.p. chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.

Tale norma ha ad oggetto la tutela del libero esercizio dell'industria, ossia di qualsiasi forma di organizzazione che tenda a concentrare l'attività produttiva, e del commercio, inteso come esercizio abituale dell'acquisto e della rivendita dei beni a scopo di guadagno: rientrano, pertanto, nell'ambito di protezione della norma tutti i tipi di attività economica che rispettino i requisiti di organizzazione, economicità e professionalità stabiliti dall'art. 2082 c.c. per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In particolare la condotta dell'agente deve essere concretamente idonea a:

- *impedire*, ossia a contrastare anche temporaneamente o parzialmente l'esercizio dell'attività industriale o commerciale;
- *turbare*, ossia alterare il regolare e libero svolgimento dell'attività industriale o commerciale.

La fattispecie in oggetto prevede alternativamente l'uso della violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti. In relazione alla prima, deve farsi riferimento all'art. 392 comma 2 c.p. il quale prevede in generale che “agli effetti della legge penale si ha “violenza sulle cose” allorché la cosa venga danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”.

Con riferimento alla definizione di mezzi fraudolenti, invece, non essendo previsto alcunché dalle norme del codice penale, devono intendersi tali tutti i mezzi che sono in concreto idonei a trarre in inganno la vittima (es. artifici, raggiri e menzogne).

La condotta tipica nella prassi si manifesta attraverso atti di concorrenza sleale, intendendosi per tali quelli commessi da colui che ai sensi dell'art. 2598 c.c.:

- a. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o

- compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti o con altre attività di un concorrente;
- b. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
 - c. si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Ai fini della rilevanza penale e, quindi, delle configurabilità del reato è comunque necessario che i suddetti comportamenti siano idonei concretamente a impedire o turbare l'esercizio dell'attività industriale o commerciale e che siano posti in essere con violenza o quantomeno con mezzi fraudolenti. In caso contrario rimangono sanzionabili solo ai sensi dell'art. 2599 c.c. e 2600 c.c. attraverso un provvedimento giudiziario volto ad inibire il comportamento sleale, ad eliminarne gli effetti e a liquidare il risarcimento dei danni provocati (con possibile pubblicazione della sentenza).

- **ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O CON VIOLENZA (ART. 513-BIS C.P.)**

L'art. 513-bis c.p. punisce chiunque nell'esercizio di una attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Gli atti di concorrenza previsti dalla norma non sono di per sé illeciti e consistono in un insieme di attività compiute al fine di produrre o vendere di più rispetto agli altri esercenti la stessa attività o attività simile. Tali atti diventano illeciti e integrano, quindi, il suddetto reato solo nel caso in cui vengano compiuti con violenza, ossia impiegando energia fisica sulla persona o sulle cose, o con minaccia ossia prospettando ad una persona un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipenderà dalla volontà del minacciante.

L'agente tende attraverso le suddette condotte ad eliminare i concorrenti, reprimendo la loro capacità di autodeterminarsi.

- **FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)**

Il reato in oggetto si realizza qualora, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

CAPITOLO 2

2.1. Attività sensibili nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno:

- A. gestione delle comunicazioni esterne:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi all'utilizzo di comunicazioni esterne al fine di creare, mediante artifici, turbative all'esercizio dell'altrui attività di impresa;
- B. partecipazione a gare d'appalto e *beauty contest*:** tale attività è rilevante in considerazione dei profili di rischio connessi alla possibilità che vengano posti in essere – durante la partecipazione ad una gara o a un *beauty contest* – comportamenti illeciti (violenza, minaccia, atti fraudolenti) al fine di ottenere vantaggi nei confronti di un concorrente;
- C. commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti/servizi.**

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis1 del D.lgs. 231/2001).

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. usare nomi o segni distintivi per la commercializzazione dei prodotti/servizi che siano idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altre società concorrenti;
- b. imitare servilmente i prodotti di un concorrente che abbiano caratteristiche peculiari e specifiche tali da poter essere considerate proteggibili dalla normativa oggetto della presente Parte Speciale;
- c. diffondere notizie e/o apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente che siano anche solo potenzialmente idonei a determinarne il discredito;
- d. partecipare a gare o *beauty contest* senza la preventiva autorizzazione da parte delle funzioni competenti;
- e. denigrare un concorrente o, comunque, convincere fraudolentemente un appaltatore a scegliere la Società preferendola ad altre nell'ambito di una gara o di un *beauty contest*;
- f. effettuare qualsiasi attività che possa essere considerata una forma di concorrenza non pienamente corretta e trasparente.

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A. Gestione delle comunicazioni esterne

1. La Società predispone specifici presidi volti ad evitare la diffusione di informazioni o di apprezzamenti che possano essere lesivi delle attività commerciali dei concorrenti.
2. La Società stabilisce preventivamente quali figure aziendali siano deputate a rilasciare dichiarazioni all'esterno, prevedendo eventuali facoltà di subdelega.
3. La Società si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti nella gestione delle comunicazioni esterne.

B. Partecipazione a gare d'appalto e *beauty contest*

1. La Società individua preventivamente le funzioni competenti, i criteri e le modalità di partecipazione alle gare e *beauty contest*.
2. La Società destina idonea informativa alle funzioni competenti coinvolte nelle procedure di gara e *beauty contest*, descrivendo l'*iter* da osservare in occasione della partecipazione a tali gare.
3. La Società si adopera affinché sia adeguatamente diffusa una politica aziendale improntata a principi di eticità e correttezza nei confronti dei concorrenti in occasione della partecipazione a gare e *beauty contest*.

C. Commercializzazione e pubblicizzazione dei prodotti/servizi

1. La Società accerta l'inconfondibilità dei segni distintivi utilizzati per commercializzare e pubblicizzare i propri prodotti e servizi attraverso ricerche di anteriorità svolte, laddove necessario, anche tramite l'ausilio di Consulenti esterni.
2. La Società tiene traccia di tutti i segni distintivi registrati dalla medesima o concessi in uso alla Società da parte di altre società o da altri soggetti che ne sono titolari.
3. La Società predispone controlli sui contenuti del sito internet, delle *brochure* pubblicitarie e su altri eventuali supporti informatici o cartacei attraverso i quali siano commercializzati e/o pubblicizzati i propri prodotti o servizi.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001;
- b) esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello e, in particolare, attivarsi nel caso la Società riceva una contestazione di tipo penale per un fatto commesso dai Destinatari ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- c) conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, delle evidenze dei controlli nonché delle verifiche effettuate.

PARTE SPECIALE 8
REATI AMBIENTALI

CAPITOLO 1

1.1. Le tipologie dei Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione della tipologia di Reati contemplati nella Presente Parte Speciale e richiamata dall'art. 25-undecies del Decreto (di seguito i "Reati Ambientali").

In particolare, il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di Reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. Reati-presupposto, aggiungendovi:

1. inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
2. disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
3. delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
4. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
5. uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
6. distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
7. scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137, commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11, Cod. Amb.) e scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137, comma 13, Cod. Amb.);
8. gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, lett. a, Cod. Amb.), realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256, comma 3, Cod. Amb.), miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.) e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
9. bonifica dei siti (art. 257, comma 1 e comma 2, Cod. Amb.);
10. falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, Cod. Amb.);
11. traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, Cod. Amb.);
12. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.);
13. indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
14. violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279, comma 5, Cod. Amb.);

15. Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché Reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6, comma 4, e art. 3-bis, comma 1, della Legge 150/1992);
16. violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
17. inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9, comma 1 e comma 2, del D.lgs. 202/2007).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25-undecies:

Fattispecie di cui al Codice Penale

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

L'art. 452-bis c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- b) di un Ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

L'art. 452-quater punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un Ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un Ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c. p.)**

L'art. 452-quinquies prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è

commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-quinquies c. p.)

L'art. 452-quinquies punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Si precisa che, in base alla previsione di cui all'art. 452-octies c.p. ("Circostanze aggravanti"), quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti summenzionati, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Inoltre, quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti summenzionati ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. sono aumentate.

Infine, le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-quaterdecies c.p.)⁷**

È punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

L'art. 727-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

⁷ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sostituisce l'art. 260 del T.U. Ambiente, abrogato dal citato Decreto. Come specificato, infatti, dall'art. 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, "dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale".

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)**

L'art. 733-*bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p. per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La delimitazione dell'ambito oggettivo di applicazione della fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l’ “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”.

Fattispecie di cui al D.lgs. 152/2006 (Cod. Amb.)

- **Fattispecie di reato di cui all’art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

L’art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per “sostanze pericolose” si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L’articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e l’articolo 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l’irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell’effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell’art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del Codice dell’Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 al Codice dell’Ambiente.

c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

All’art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla Parte terza del Codice dell’Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate.

Ai sensi dell’art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi o aereomobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi

fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "Reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (*i.e.* l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili. Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb. per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) Gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256, terzo comma, Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell’art. 256, quinto comma, Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb. le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell’art. 256, sesto comma primo periodo, del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell’art. 256 del Cod. Amb. la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall’art 227 Cod. Amb.

Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”;
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall’art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

- **Fattispecie di reato di cui all’art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb. concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb.

a) Omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

1. il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
2. la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che «la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-*bis* del D.lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) Mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258, comma 4 secondo periodo, del Cod. Amb. è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188-*bis* del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188-*ter* Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260-bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

L'art. 260-bis, comma 6, Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260-bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb. è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

- **Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

- **Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007**

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

CAPITOLO 2

2.1. Attività sensibili nell'ambito dei Reati ambientali

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno:

Reati ambientali

- A. Gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività d'ufficio:** l'Attività Sensibile in oggetto rileva sia in relazione alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali sia in relazione alla gestione del successivo ciclo di smaltimento e, in particolare, alla selezione dei Fornitori dei servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto generale a carico dei suoi Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte (art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Al fine di presidiare i rischi di commissione dei Reati ambientali, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

1. promozione tra tutti i Destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
2. generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
3. riduzione della produzione di rifiuti;
4. rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La Società identifica e attua, inoltre, misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto degli obiettivi ambientali prefissati dalla Società;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 231/2001.

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici di comportamento

Ciò premesso, relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente paragrafo 2.1. si applicano gli ulteriori principi di seguito indicati.

A. Gestione dei rifiuti aziendali nell'ambito dell'attività di ufficio:

Nell'ambito di tale Attività Sensibile, la Società:

- definisce i principali adempimenti da porre in essere in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti dalla Società (soprattutto in riferimento alla gestione di rifiuti speciali, quali *toner* e materiale elettronico e informatico);
- provvede, anche per il tramite di Fornitori di servizi terzi selezionati dalla Società, alla raccolta e alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti. Con particolare riferimento ai rifiuti elettronici e informatici, la Società:
 - istituisce e tiene costantemente aggiornato il registro dei materiali elettronici e informatici in disuso;
 - conserva e archivia i certificati relativi al corretto smaltimento dei rifiuti elettronici e informatici ricevuti dai Fornitori dei servizi di gestione degli stessi;
- informa adeguatamente il personale dipendente in merito alla differenziazione e raccolta di rifiuti, soprattutto in relazione alla separazione e al deposito dei rifiuti speciali in appositi contenitori e/o in luoghi specificamente dedicati;
- affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente a imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla selezione dei Fornitori di servizi in *outsourcing*;
- prevede nei contratti stipulati con tali imprese l'impegno delle stesse a non porre in essere condotte tali da integrare i Reati contemplati nel Decreto 231; fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società a recedere dal contratto nel caso di commissione da parte del Fornitore di servizi di uno dei Reati in esame.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

In relazione ai Reati ambientali, l'Organismo di Vigilanza riceve periodicamente informazioni in merito alle attività di gestione di smaltimento dei rifiuti, avendo libero accesso a tutta la documentazione relativa ai rapporti con le imprese autorizzate allo smaltimento dei rifiuti per conto della Società stessa.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo.

È fatto altresì obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, l'OdV deve essere informato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle occasioni di seguito indicate:

- risultati di eventuali ispezioni di soggetti pubblici dai quali si possano desumere inadempienze ovvero possibili contestazioni;
- eventuali mancati rinnovi di autorizzazioni e/o certificazioni;
- denunce e/o esposti formulati contro la Società e successivi sviluppi di conseguenti procedimenti.

L'OdV, inoltre, con specifico riferimento alla formazione e informazione del personale dipendente della Società, controlla periodicamente l'effettiva erogazione della formazione a tutti i dipendenti della Società presso la sede della medesima.

PARTE SPECIALE 9
REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

CAPITOLO 1

1.1. Le fattispecie di reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001)

Si riporta qui di seguito la descrizione delle fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico e, precisamente, nell'art. 2635 c.c. il reato di "corruzione tra privati", riscrivendo la precedente fattispecie di reato societario concernente l'"infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità".

A differenza della precedente fattispecie di reato, l'attuale art. 2635 c.c. è stato inserito – limitatamente alla condotta corruttiva attiva - nel novero dei Reati Presupposto ex D.Lgs. 231/2001 (attuale art. 25 ter co. 1 lettera s-bis), prevedendo, quindi, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti anche al reato di "corruzione tra privati".

L'art. 2635 c.c. è poi stato oggetto di ulteriori modifiche.

L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. prevede che:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

La fattispecie si configura come un reato a concorso necessario, per cui è essenziale che siano poste in essere due condotte corruttive:

- a) la condotta corruttiva attiva di colui che dà o promette denaro o altra utilità ai soggetti di cui all'art. 2635 co. 1;
- b) la condotta corruttiva passiva di colui che - avendo ricevuto o essendo destinatario di una promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri - compia od ometta atti, in violazione dei propri obblighi d'ufficio o di fedeltà.

Ai sensi della norma in analisi sono rilevanti le condotte dei seguenti soggetti:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;
- i sindaci;
- i liquidatori;
- altri soggetti che esercitano attività direttive nella società;
- soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

L'eliminazione del riferimento al "nocumento alla società" – prima della modifica di cui al D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 presupposto necessario della configurabilità del reato – comporta un'anticipazione del momento consumativo e pone l'accento non più sul danno subito dall'ente in seguito alla condotta delittuosa dell'agente, ma sulla violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il citato D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ha, altresì, introdotto nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato - limitatamente alla condotta corruttiva attiva -, denominata "Istigazione alla corruzione tra privati", prevista e punita dall'art. 2635 bis c.c., il quale recita come segue:

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Il momento consumativo del reato di corruzione tra privati viene dunque anticipato alla mera promessa o offerta, anche laddove questa non trovi seguito per mancata accettazione del destinatario (andando di fatto a costituire una fattispecie del tutto simile al tentativo).

Si segnala come l'attuale formulazione dell'art. 25 ter, lett. s bis del Decreto 231, con riferimento alla pena per la violazione delle norme in parola, preveda, oltre alla sanzione pecuniaria, l'applicabilità delle sanzioni interdittive.

CAPITOLO 2

2.1. Attività sensibili nell'ambito dei reati di corruzione tra privati

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che EDRA ha individuato al proprio interno, nonché le relative attività strumentali ("**Attività Strumentali**").

Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione dello stesso, in quanto necessarie alla realizzazione

della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa o dazione di denaro o altra utilità).

Attività sensibili

- A. Rapporti con i Consulenti, Agenti, Concessionari e Fornitori:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione dell'acquisto di beni e servizi (es. corruzione del responsabile vendite del fornitore aziendale di PC, affinché accetti di vendere i prodotti ad un prezzo scontato rispetto a quello di mercato).
- B. Partecipazione a gare d'appalto:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della partecipazione a gare d'appalto indette da privati (es. corruzione di un esponente di una società concorrente affinché accetti di ritirare la candidatura).
- C. Rapporti con i Media:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive nei rapporti con la stampa (es. corruzione di un giornalista affinché non pubblichi un articolo di stampa contenente rivelazioni compromettenti per il corruttore).
- D. Rapporti con imprese di assicurazione:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive finalizzate al conseguimento, nell'ambito del rapporto assicurativo, di condizioni contrattuali o economiche più favorevoli per la Società.
- E. Rapporti con istituti di credito:** tale Attività Sensibile è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in relazione a eventuali richieste di finanziamento e/o di rinegoziazione di un debito da parte della Società.
- F. Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e accordi transattivi:** tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della definizione transattiva delle liti (es. corruzione del responsabile affari legali di una società con cui è in corso un contenzioso affinché accetti una transazione a condizioni più favorevoli per il corruttore).

Attività strumentali:

- A. Regali e inviti.**
- B. Rimborsi spese.**
- C. Sponsorizzazioni e donazioni.**
- D. Definizione dei poteri di spesa.**
- E. Selezione del personale.**

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi (anche internazionali) vigenti e applicabili alla realtà aziendale, alle procedure e ai regolamenti aziendali rilevanti nonché alle regole e ai principi contenuti nel presente Modello, in modo da assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto dei principi di documentabilità e verifica delle operazioni.

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis del D.lgs. 231/2001.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare pagamenti in contanti;
- b) offrire, promettere, corrispondere (o autorizzare la corresponsione di) indebitamente nell'esercizio dell'attività aziendale, anche in via indiretta, denaro o comunque cose di valore a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o consorzi;
- c) promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura (es. promesse di assunzione), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche (inclusi i familiari di esponenti di aziende con cui la Società ha in corso - o intende intrattenere - rapporti commerciali o inerenti la gestione del *business* aziendale), rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possano comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- d) promettere, offrire, donare (o autorizzare la donazione di) regali o promettere, offrire, concedere (o autorizzare la concessione di) inviti ad eventi, anche in via indiretta, al di fuori di quanto previsto dalle *policy* aziendali e di gruppo (vale a dire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o che possa essere interpretato come una forma di impropria persuasione anche con riferimento alla frequenza del medesimo, o che comunque sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda);
- e) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, Agenti, Concessionari, Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nel settore;
- f) effettuare atti di liberalità o sponsorizzazioni senza rispettare i principi di trasparenza imposti dalle *policy* aziendali;
- g) instaurare *partnership*, *joint – venture*, altre forme di rapporti commerciali (rapporti di intermediazione, rapporti di consulenza ecc.) e rapporti di lavoro (anche dipendente) con soggetti terzi senza aver preventivamente effettuato una verifica dell'attendibilità ed onorabilità degli stessi.

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A. Rapporti con i Consulenti, Agenti, Concessionari e Fornitori

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- prevede una separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione *ad hoc* per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto;
- verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei Fornitori aziendali, dei Consulenti, degli Agenti nonché dei Concessionari;
- attua una gara tra più Fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata e indicata in apposita *policy aziendale*;
- prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti di beni o servizi.

B. Partecipazione a gare d'appalto

A presidio dell'Attività Sensibile in esame la Società:

- adotta presidi che assicurino trasparenza e tracciabilità dell'intero procedimento di partecipazione alla gara e prevedano la messa a disposizione da parte della funzione competente della necessaria documentazione di supporto;
- garantisce che il responsabile del procedimento i) relazioni con tempestività e completezza al responsabile della direzione competente sui singoli avanzamenti del procedimento ii) comunichi, senza ritardo, al responsabile della direzione competente eventuali comportamenti delle controparti volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità anche nei confronti di terzi.

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, gli Esponenti Aziendali si astengono dall'intrattenere rapporti con esponenti dell'ente committente o delle società concorrenti per ragioni estranee a quelle professionali.

C. Rapporti con i media

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- prevede che i contatti con i media vengano intrattenuti per conto della Società unicamente da figure e/o funzioni appositamente e preventivamente individuate;
- prevede il divieto di offrire o promettere pagamenti, regali o altri vantaggi, di qualsiasi natura, ad esponenti di organi di informazione, diretti ad influenzarne il giudizio sulla Società.

D. Rapporti con imprese di assicurazione

Nei contratti si prevede:

- il divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che, direttamente o indirettamente, possa configurare il reato di corruzione tra privati, pena la risoluzione del contratto medesimo.

E. Rapporti con istituti di credito

Con riferimento alla gestione dei rapporti con gli istituti di credito, la Società:

- i. prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento e alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite e di favore rispetto alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;
- ii. effettua controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali, in entrata e uscita, finalizzati a verificare altresì il corretto svolgimento dei processi di erogazione del credito; con conseguente obbligo di segnalazione all'OdV in caso di eventuali anomalie riscontrate.

F. Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e accordi transattivi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione precontenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di Consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi.

Relativamente alle Attività Strumentali identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A) Regali e inviti

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società adotta una specifica *policy* che prevede:

- il divieto di effettuare regali e inviti salvo che:
 - rientrino nelle consuete pratiche commerciali;
 - non siano esageratamente generosi, eccessivi o sconvenienti;
 - non possano essere interpretati come una forma di persuasione inappropriata;
 - non influenzino impropriamente il giudizio del destinatario;
- la tracciabilità dei regali ed inviti effettuati e una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza.

B) Rimborsi spese

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società adotta una specifica *policy* che prevede:

- una predeterminazione della tipologia di spese rimborsabili;

- il rimborso solo a seguito della presentazione di idonei giustificativi;
- l'approvazione del rimborso da parte di funzione diversa rispetto a quella cui appartiene la persona che richiede il rimborso.

C) Sponsorizzazioni e donazioni

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società adotta una specifica *policy* aziendale la quale prevede:

- la verifica preventiva dell'onorabilità dei beneficiari della donazione e dei destinatari della sponsorizzazione;
- la tracciatura e collegialità del processo autorizzativo di concessione della contribuzione;
- una reportistica annuale all'Organismo di Vigilanza circa le sponsorizzazioni e le donazioni effettuate in corso d'anno;
- la verifica dell'utilizzazione dei contributi per i motivi per cui sono stati riconosciuti.

D) Definizione dei poteri di spesa

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società:

- prevede che i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- prevede che i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- prevede che le procure siano tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

E) Selezione del personale

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società adotta apposita *policy* che prevede:

- la tracciabilità di ogni fase e la collegialità del processo decisionale di assunzione del personale (anche dirigente);
- l'effettuazione di opportune verifiche preventive volte ad accertare l'affidabilità ed onorabilità del soggetto selezionato (anche se di livello dirigenziale);
- meccanismi che consentano di verificare che l'assunzione di una figura non sia conseguenza della preventiva segnalazione da parte di esponente di società con le quali la Società abbia in corso o intenda instaurare rapporti di natura commerciale o comunque inerenti la conduzione del *business* aziendale.

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei Reati *ivi* previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative dei principi *ivi* previsti;
- b) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tale scopo è, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società valuta, inoltre, l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV. Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure aziendali adottate relative alle Aree Sensibili sopra individuate.

PARTE SPECIALE 10
REATO DI AUTORICICLAGGIO

CAPITOLO 1

1.1. La fattispecie del reato di autoriciclaggio (art. 25-octies del D.lgs. 231/2001)

In data 17 dicembre 2014 è diventata legge (Legge n. 186/2014) il disegno di legge n. 1642 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

La suddetta Legge, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, oltre a disciplinare il tema della cd. *voluntary disclosure* per il rientro dei capitali detenuti all'estero, è intervenuta sulla disciplina del riciclaggio, prevedendo:

- a) un inasprimento delle pene pecuniarie delle fattispecie già esistenti, con conseguente innalzamento dei valori minimi (da euro 1.032 a euro 5.000) e massimi (da euro 15.493 a euro 25.000) delle multe previste dagli articoli 648-bis, co. 1 (Riciclaggio), e 648-ter, co. 1 (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
- b) l'introduzione di una nuova figura di reato, prevista all'articolo 648-ter.1 relativo al delitto di "autoriciclaggio".

Il suddetto articolo prevede che è punita con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 la condotta di chi "*avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*".

La fattispecie, pertanto, prevede una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di "ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa" del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorché il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge in commento, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto 231 anche al Reato di Autoriciclaggio, attraverso l'inserimento all'art. 25-octies del Decreto 231 di un richiamo espresso a tale nuova fattispecie di reato.

In caso di commissione del Reato di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) - analogamente a quanto previsto in relazione ai reati di cui agli articoli 648 (Ricettazione), 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p. - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Come emerge dalla descrizione di cui sopra, la legge n. 186/2014, che ha introdotto il delitto di autoriciclaggio, non tipizza i reati fonte di questo, prevedendo un riferimento generico ad ogni delitto non colposo.

Ciò determina dubbi interpretativi (per la cui risoluzione bisognerà attendere l'intervento della giurisprudenza sul punto) circa la rilevanza, in ambito 231, di eventuali fattispecie non appartenenti

al catalogo dei Reati Presupposto, ma che possono costituire fonte del reato di autoriciclaggio, quali, in primis, i reati fiscali previsti e puniti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Ne consegue come non si possa – allo stato attuale – escludere in termini di certezza la configurabilità di un “rischio 231” in relazione all’ipotesi di concorso di reati (nella specie, un reato fiscale e quello di autoriciclaggio) a carico di uno stesso soggetto (soggetto attivo del reato fonte e del reato di autoriciclaggio) nel caso in cui dal reato fiscale derivino vantaggi (quale, ad esempio, un profitto economico) che vengano successivamente reimpiegati o trasferiti in attività finanziarie, economiche, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

In proposito, è opportuno richiamare il contenuto del “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, emanato dalla Guardia di Finanza con Circolare 1/2018, in cui è evidenziato che l’assenza dei reati tributari dal catalogo dei reati presupposto non implica la loro assoluta irrilevanza ai fini della responsabilità degli enti di cui al Decreto 231.

Infatti, come rimarcato nel Manuale, i reati, ad esempio, “di (auto)riciclaggio, di associazione per delinquere, anche a carattere transnazionale, e di false comunicazioni sociali [...] possono concorrere con gli illeciti penal-tributari ovvero avere questi ultimi quali reati fine o presupposto”.

Per i motivi di cui sopra, dall’analisi condotta - in un’ottica cautelativa e in ragione della *best practice* formatasi in materia - è emersa l’opportunità di dare rilevanza alle tipologie di reati tributari, le quali, sebbene non rientranti tra i Reati Presupposto, possono potenzialmente costituire il presupposto per la commissione del reato di autoriciclaggio.

Ci si riferisce in particolare ai seguenti reati di cui al D.Lgs. 74/2000:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
- omesso versamento IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

CAPITOLO 2

2.1. Attività sensibili nell'ambito del reato di autoriciclaggio

Le Attività Sensibili nell'ambito del Reato di autoriciclaggio che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- A. Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali:** tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria connesso e conseguente alla gestione contabile dell'azienda.
- B. Gestione della fatturazione infragruppo:** tale attività è rilevante poiché i processi di fatturazione a livello di gruppo costituiscono un'attività sensibile per la commissione di reati fiscali, anche alla luce della loro rilevanza anche con riferimento al tema del *transfer pricing*.
- C. Selezione dei Consulenti in materia fiscale:** tale attività è rilevante in relazione alla potenziale commissione di un reato di natura tributaria, alla luce del coinvolgimento dei Consulenti nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.

CAPITOLO 3

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di Reato sopra considerata.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a. emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- b. emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- c. effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- d. occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno;
- e. instaurare rapporti con soggetti terzi - persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere - senza aver rispettato criteri e metodologie di selezione previsti dalle procedure aziendali che consentano di accertarne onorabilità e affidabilità;

Devono altresì essere rispettati i seguenti obblighi:

- f. il processo di selezione delle controparti contrattuali è costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli;
- g. la persistenza in capo a controparti contrattuali dei requisiti richiesti in fase di selezione è sottoposta a periodici controlli;
- h. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- i. la Società assicura la custodia in modo corretto e ordinato delle scritture contabili e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali;
- j. la Società disciplina l'interazione tra tutte le figure (interne ed esterne) coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni fiscali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli
- i. la Società assicura l'attuazione di un periodico monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

CAPITOLO 4

4.1. Principi specifici per le procedure

Relativamente alle Attività Sensibili identificate al precedente capitolo 2.1. si applicano i seguenti principi:

A. Formazione delle scritture contabili, gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali

1. La Società disciplina il coordinamento tra le funzioni interne coinvolte nella redazione delle suddette scritture, nonché tra le eventuali ulteriori funzioni aziendali che prendono parte al relativo *iter*.
2. La Società si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione della contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:
 - controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
 - verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili.
3. La Società prevede un controllo finale di tipo "operativo" che consenta di accertare la veridicità e la completezza dei dati riflessi nelle dichiarazioni di natura contabile.
4. La Società custodisce in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento.
5. La Società effettua periodici controlli del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

B. Gestione della fatturazione infragruppo

La Società assicura una prevenzione delle rischiosità potenzialmente connesse all'attività di fatturazione infragruppo, attraverso:

- la regolamentazione per iscritto dei servizi resi tra le società del gruppo;
- la proceduralizzazione delle singole fasi di emissione delle fatture infragruppo e dell'interazione tra le diverse figure aziendali che prendono parte a tale attività;
- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento da parte della Società dell'attività per cui viene emessa relativa fattura;
- il controllo sistematico dell'effettivo espletamento dell'attività per cui, a fronte del ricevimento della fattura, la Società effettua il pagamento;
- il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di *transfer pricing* nell'ambito delle fatturazioni infragruppo transfrontaliere;
- una comunicazione periodica al Consiglio di Amministrazione in merito ai contenuti dell'operatività infragruppo.

C. Selezione dei Consulenti in materia fiscale

1. La Società prevede una verifica preliminare del possesso da parte dei Consulenti dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
2. Con particolare riferimento ai professionisti, la Società richiede esibizione di documentazione comprovante l'iscrizione all'ordine professionale.

3. Il processo di acquisizione dell'attività consulenziale, è adeguatamente formalizzato con indicazione delle unità coinvolte, delle modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
4. I contratti con i Consulenti devono contenere clausole standard che richiamino il rispetto dei principi comportamentali di cui al presente Modello e che prevedano un'apposita dichiarazione con cui i medesimi affermino: (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, (ii) di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai Reati nello stesso contemplati; e (iii) di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei Reati previsti dal D.lgs. 231/2001. I contratti regolano le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

CAPITOLO 5

5.1. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti:

- c) svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la commissione dei Reati *ivi* previsti. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative dei principi *ivi* previsti;
- d) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

A tale scopo è, altresì, attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società valuta, inoltre, l'istituzione di flussi informativi proceduralizzati nei confronti dell'OdV.

Tali flussi informativi dovranno essere idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

Fermo restando quanto appena indicato, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verificano violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente Parte Speciale ovvero alle procedure aziendali adottate relative alle Aree Sensibili sopra individuate.

